

XIX legislatura

**A.S. 1565:**

**“Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”**

Luglio 2025

n. 259



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, « A.S. 1565: “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”». NL259, luglio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

### **Capo I Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura ..... 1**

Articolo 1 (*Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili*)..... 1

Articolo 2 (*Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani*) ..... 2

Articolo 3 (*Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane*)..... 7

Articolo 4, comma 1 (*Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici*)..... 20

Articolo 4, commi 2-5 (*Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici*) ..... 21

Articolo 5 (*Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore*)..... 24

Articolo 6 (*Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli*) ..... 28

### **Capo II Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche ..... 31**

Articolo 7 (*Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici*) ..... 31

Articolo 8 (*Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate*)..... 35

Articolo 9 (*Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta*) ..... 37

Articolo 10 (*Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR*) ..... 41

Articolo 11 (*Misure urgenti in materia di antiriciclaggio*)..... 43

Articolo 12 (*Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici*)..... 46

Articolo 13 (*Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze*) ..... 47

Articolo 14 (*Disposizioni urgenti in materia di turismo*)..... 48

Articolo 15 (*Disposizioni urgenti in materia di agricoltura*)..... 53

Articolo 16 (*Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria*)..... 55

Articolo 17 (*Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane*) ..... 58

Articolo 18 (*Disposizioni urgenti in materia di start-up*) ..... 65

### **Capo III Disposizioni in materia di enti territoriali ..... 69**

Articolo 19 (*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*)..... 69

Articolo 20 (*Disposizioni finanziarie*)..... 71



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN**  
**MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA CARCERARIA, PROTEZIONE CIVILE**  
**REGIONALE, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E**  
**CURA**

**Articolo 1**

***(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)***

Il comma 1 integra l'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, inserendo i commi 5-*bis* e 5-*ter*. In particolare, il comma 5-*bis* estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, prevede che nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022 nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023. Il comma 5-*ter* prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 2 integra la disciplina delle anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti PNRR, prevista dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, inserendo i commi 2-*ter* e 2-*quater*. In particolare, viene disposto che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono tener conto anche della quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 876, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) recante la disciplina sulle assegnazioni delle risorse a valere sul fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In particolare, la modifica stabilisce che in caso di assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri inclusi nell'allegato VI alla medesima legge di bilancio per il 2025, le corrispondenti risorse siano assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

**La RT**, in merito al comma 1, afferma che il nuovo comma 5-*bis* ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica mentre il nuovo comma 5-*ter* non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 la RT afferma che il nuovo comma 2-ter si limita a coordinare la disciplina dei trasferimenti delle risorse PNRR, di cui all'articolo 18-*quinquies*, con la disciplina inerente ai trasferimenti di risorse per i medesimi interventi PNRR a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e che all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo comma 2-*quater*, invece, introduce un obbligo di comunicazione da adempiere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 la RT chiarisce che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 1 e 2, considerato che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili opera nel limite delle proprie disponibilità e che le disposizioni incidono su risorse già previste a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 3, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 2**

### ***(Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)***

Il comma 1 novella l'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015 disponendo che una ulteriore quota delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche è trasferita quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Venezia per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore degli interventi di realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208.

Il comma 2 incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tali risorse sono destinate agli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, indicati nel programma di edilizia penitenziaria elaborato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4-*bis*,

comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e in 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 3, al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021<sup>1</sup>.

I commi da 4 a 7 finanziano il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Inoltre, si dispone circa la destinazione della predetta somma di 20 milioni, prevedendo che:

1. il 40 per cento delle risorse sia destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali;
2. il 60 per cento sia destinata al concorso agli interventi e alle misure urgenti per fronteggiare le emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Si stabilisce che la precedente quota del 40 per cento – destinata al potenziamento delle strutture di protezione civile regionali e degli enti locali – sia ripartita e trasferita a ciascuna regione secondo le disposizioni dettate dal DPCM. del 13 luglio 2022, ai seguenti articoli:

- art. 1, comma 1, il quale prevede il Fondo regionale di protezione civile sia ripartito con i seguenti criteri:
  - 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa;
  - 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
  - 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente;
  - 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico (art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006) e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni (decreto legislativo n. 49 del 2010);
  - 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2;

---

<sup>1</sup> Il comma 394 della legge di bilancio 2022 autorizza una spesa complessiva pari a 5 miliardi di euro in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per l'accelerazione degli interventi volti a promuovere il trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (*Core Network*) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tale spesa veniva così suddivisa:

- 40 milioni di euro per il 2022;
- 30 milioni di euro per il 2023;
- 150 milioni di euro per il 2024;
- 200 milioni di euro per il 2025;
- 250 milioni di euro per il 2026 e il 2027;
- 400 milioni di euro per il 2028;
- 410 milioni di euro per il 2029;
- 420 milioni di euro per il 2030;
- 450 milioni di euro per il 2031;
- 650 milioni di euro per il 2032, il 2033 e il 2034;
- 450 milioni di euro per il 2035.

- art. 2, comma 1, primo e terzo capoverso, il quale prevede che le Regioni utilizzino le risorse loro assegnate per la realizzazione di programmi secondo le seguenti linee di intervento:
  - ripristino della capacità di risposta alle emergenze in considerazione dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività, qualora non convenientemente ripristinabili;
  - potenziamento (per una quota non inferiore al 30%) del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio.
- art. 2, comma 2, il quale stabilisce che i programmi qui sopra illustrati, dopo l'approvazione delle regioni interessate, siano trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni; quest'ultimo Piano generale viene trasmesso dalla Conferenza unificata al Dipartimento della protezione civile;
- art. 3 e 4, che dispongono, rispettivamente sulle modalità di trasferimento e sulla premialità, con esclusione dei riferimenti agli interventi "di tipo b)", ossia gli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice di protezione civile;
- art. 5, inerente al monitoraggio degli interventi, che pone in capo alle Regioni l'obbligo di trasmettere relazioni semestrali al Dipartimento della protezione civile, presso il quale è costituito apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, si demanda ad apposito decreto le disposizioni relative riparto della quota del 60 per cento, in deroga al DPCM. del 13 luglio 2022.

Il comma 8 autorizza per le funzioni in materia di sport attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 9 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 10, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, affida al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il predetto Commissario straordinario, l'individuazione, la definizione e l'attuazione delle misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonché le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. A tal

fine, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività in esame, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto in precedenza, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

**La RT** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, assicurando al comma 3 che l'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presenta le necessarie disponibilità.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	Incremento della quota di risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 95 della L.145/2028, destinata al Ministero della giustizia, per interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti da parte del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-bis, c. 2, del D.L. 92/2024	S	K	40,0		18,0		20,0	20,0	18,0		20,0	20,0	18,0	

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
3	Incremento delle risorse finalizzate a favorire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova	S	K		50,0	92,8			50,0	92,8			50,0	92,8		
	Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzate alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-50,0	-92,8			-50,0	-92,8			-50,0	-92,8		
4	Incremento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 45 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 1/2018	S	K	20,0				20,0				20,0				
8	Incremento delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, c. 1, lett. a) del D.L. 181/2006 in materia di sport	S	C	228,2				228,2				228,2				
9	Istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana	S	K	50,0	30,0			50,0	30,0			50,0	30,0			
10	Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani	S	C	5,0				5,0				5,0				
	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Società Giubileo	E	EXT	5,0												
		S	C					-5,0				-5,0				

**Al riguardo**, in merito al comma 1, considerato che il Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato e che il comma in esame prevede due ulteriori finalizzazioni alle risorse del Fondo in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente ai commi da 2 a 8, pur non avendo osservazioni da formulare trattandosi di oneri limitati all'entità dello stanziamento, al fine di dimostrare l'adeguatezza delle risorse stanziare sarebbero utili informazioni sulle necessità finanziarie: degli interventi di edilizia penitenziaria (comma 2); dei lavori della fase B della diga foranea di Genova (comma 3); del potenziamento del sistema di protezione civile di regioni ed enti locali e per interventi diretti a fronteggiare gli eventi emergenziali (commi 4-7); delle funzioni in materia di sport attribuite alla Presidenza del Consiglio (comma 8).

Con riferimento alla copertura prevista al comma 3 mediante riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzate alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della legge n. 234 del 2021, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già programmate a valere sulle medesime risorse e sia comunque coerente con le dinamiche di spesa già scontate con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa.

Per quanto riguarda il comma 10, pur se l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento, al fine di poter valutare la quantificazione recata in norma, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa le attività che dovranno essere svolte per garantire il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28/07/25 al 04/08/25 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati.

Inoltre, ulteriori rassicurazioni andrebbero fornite per quanto riguarda la disponibilità delle risorse presenti per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo da versare all'entrata del bilancio dello Stato, nonché riguardo alla sostenibilità della misura a carico della medesima Società, senza che siano compromesse le ulteriori attività in capo alla stessa, da svolgere secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi si osserva che mentre al comma 2 sono associati all'inizio effetti diluiti su più annualità come da prassi per le spese in conto capitale, per gli interventi ai commi 3, 4 e 9, pure classificati come spese in conto capitale, sono scontati identici effetti sui tre saldi sui medesimi anni. Andrebbero quindi fornite spiegazioni volte a dimostrare l'immediato impatto anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento delle spese coinvolte.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori. In tale Fondo affluiscono una serie di risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006, che si rivolge all'utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 211 del 1992 per interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> Il citato comma 1016 prevede che i fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione.

- articolo 1, comma 140, lettera *a*), della legge n. 232 del 2016, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per assicurare finanziamenti in alcuni settori di spesa, come quello relativo ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie<sup>3</sup>;

- articolo 1, comma 1072, lettera *b*), della legge n. 205 del 2017, che reca un rifinanziamento del fondo di cui al precedente punto<sup>4</sup>;

- articolo 1, commi 95 e 96, della legge n. 145 del 2018, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni e per lo sviluppo del paese, di cui una quota destinata alla realizzazione di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria<sup>5</sup>;

- articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo che interviene anche sull'economia circolare, sulla decarbonizzazione dell'economia, sulla sostenibilità ambientale, sui programmi di investimento e sui progetti a carattere innovativo<sup>6</sup>;

- articolo 1, comma 393, della legge n. 234 del 2021, che autorizza delle spese annuali al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> L'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tra i vari settori di spesa oggetto di finanziamento compare anche quello dei trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, di cui alla lettera *a*).

<sup>4</sup> L'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 provvede al rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Anche in questo caso tra i vari settori di spesa oggetto di finanziamento compare quello della mobilità sostenibile e sicurezza stradale, di cui alla lettera *b*).

<sup>5</sup> Il citato comma 95 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ai sensi del comma 96, il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 95 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.

<sup>6</sup> Tale norma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 2021, n. 41 è stata ripartita la dotazione del fondo. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha ricevuto 353,2 milioni di euro per il 2025, 471,9 milioni per il 2026, 613,2 milioni per il 2027, 792,6 milioni per il 2028, 802,6 milioni per il 2029, 831,7 milioni per il 2030, 867,7 milioni per il 20231, 203,2 milioni per il 2032, 423,6 milioni per il 2023, 244,8 milioni per il 2034.

<sup>7</sup> L'articolo 1, comma 393, della legge n. 234 del 2021, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, ha autorizzato la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno

Il comma 2 istituisce, nell'ambito del Fondo unico, una specifica sezione che contiene le risorse assegnate per la realizzazione di alcuni interventi previsti nell'allegato 1 del provvedimento e la cui decadenza è prevista per il 31 dicembre 2025. Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio che ne conseguono, anche in conto residui.

Il comma 3 fissa al 31 dicembre 2025, per i soggetti beneficiari delle risorse, il termine per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti legate alla realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 1, a pena di decadenza. Nel caso di mancato rispetto del termine, i soggetti beneficiari sono autorizzati a concludere le fasi autorizzative già avviate, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

#### Allegato 1

D.M. assegnazione finanziamenti	Comune	Intervento
97/2022	Milano	Ampliamento del deposito gallaratese dei treni della linea metropolitana 1
235/2020	Roma	Linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata – soluzione a scartamento ordinario
97/2022	Roma	Deposito di Centocelle est
191/2023	Torino	Prolungamento linea tranviaria 12 all'allianz Stadium e recupero trincea ferroviaria Torino-Ceres
191/2023	Genova	Linea metropolitana: prolungamento a Rivarolo e completamento della stazione di Martinez/ Terralba
464/2021	Roma	Rinnovo materiale linee A e B-B1 della metropolitana
97/2022	Roma	Linea C della metropolitana di Roma – tratta T2 – lotto costruttivo
464/2021	Brescia	Nuova linea tranviaria "Pendolina- Fiera (T2)"
607/2019	Milano	Prolungamento m1 quartiere Baggio – Olmi – Valsesia
97/2022	Milano	Linea metropolitana m1 prolungamento quartiere Baggio – Olmi – Valsesia
44/2021	Palermo	Sistema tram Palermo- fase ii tratte D, E2, F, G e parcheggi di interscambio
97/2022	Napoli	Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli. lotto 1°_stralcio I
97/2022	Napoli	Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli. lotto 1°_stralcio II

Il comma 4 prevede dal 1° gennaio 2026 una ricognizione annuale degli interventi in corso, volta a verificare l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente e lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma. Tale ricognizione avviene tramite l'adozione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno e può essere effettuata anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili. È prevista la decadenza automatica dell'assegnazione delle risorse, e la loro relativa confluenza nella specifica sezione del Fondo disciplinata dal comma 2, nel caso in cui tali obbligazioni non siano state assunte entro la scadenza del termine. La norma fa salvo quanto previsto dal comma 12, il quale destina prioritariamente, sino all'importo di 102,5 milioni di euro, le risorse legate alle assegnazioni decadute a un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Si prevede, infine, che gli anticipi eventualmente ricevuti dalle Amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese sostenute, e che i risultati del sistema di monitoraggio possono essere utilizzati come prova documentale ai fini delle verifiche di cui sopra.

---

2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

Il comma 5 dispone che, con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda ad assegnare le risorse disponibili del Fondo – incluse quelle confluite nella sezione di cui al comma 2 – sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità agli interventi oggetto di decadenza. Tale assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione.

Il comma 6 incrementa di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1076 della legge n. 205 del 2017<sup>8</sup> (legge di bilancio per il 2018).

Il comma 7 dispone che le risorse previste dal citato comma 1076 per gli anni dal 2025 al 2028, devono essere ripartite tra le province e città metropolitane in base a quanto previsto dall'allegato n. 2, e vanno erogate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi del comma 8. Nelle more dell'adozione di tale decreto, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028.

---

<sup>8</sup> L'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 finanzia gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con una spesa di 120 milioni di euro per il 2018, 300 milioni di euro per il 2019, 360 milioni di euro per il 2020, 410 milioni di euro per il 2021, 575 milioni di euro per il 2022 e il 2023 e 275 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2034.

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia			Indicatore	Anno					TOTALE	
		Nome	Codice	Tipo		2025	2026	2026	2027	2028		
						Prima anticipazione	Seconda anticipazione	Erogazione su SAL	Erogazione su SAL	Erogazione su SAL		€
					€	€	€	€	€	€	€	€
						127.500.000,00	127.500.000,00	255.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	1.068.000.000,00	
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	1.329.610,88	1.329.610,88	2.659.221,76	2.867.788,18	2.867.788,18	11.854.819,89	
		Asti	5	2	0,63%	806.311,36	806.311,36	1.612.622,72	1.739.102,94	1.739.102,94	6.703.451,32	
		Belluno	96	2	0,45%	576.795,39	576.795,39	1.153.590,78	1.244.068,48	1.244.068,48	4.795.318,52	
		Cuneo	4	2	1,80%	2.297.080,80	2.297.080,80	4.594.161,60	4.954.488,00	4.954.488,00	19.897.299,20	
		Novara	3	2	0,51%	849.087,57	849.087,57	1.698.175,15	1.399.992,80	1.399.992,80	5.296.335,90	
		Torino	1	1	2,74%	3.499.273,86	3.499.273,86	6.998.547,73	7.547.453,43	7.547.453,43	29.892.802,32	
		Verbania-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	689.184,04	689.184,04	1.378.368,08	1.486.475,38	1.486.475,38	5.729.686,91	
		Vercelli	2	2	0,55%	707.393,99	707.393,99	1.414.787,98	1.525.751,74	1.525.751,74	5.881.079,43	
		Bergamo	16	2	1,26%	1.595.004,27	1.595.004,27	3.190.008,54	3.440.205,29	3.440.205,29	13.260.427,67	
		Brescia	17	2	1,53%	1.947.179,47	1.947.179,47	3.894.358,94	4.199.798,86	4.199.798,86	16.188.315,60	
	Como	13	2	0,82%	1.041.186,02	1.041.186,02	2.082.372,05	2.245.696,34	2.245.696,34	8.656.134,78		
	Cremona	19	2	0,89%	862.953,62	862.953,62	1.725.907,24	1.860.431,33	1.860.431,33	7.171.117,14		
	Lecco	97	2	0,81%	776.742,07	776.742,07	1.553.484,14	1.675.326,03	1.675.326,03	6.457.628,34		
	Lodi	98	2	0,38%	480.983,67	480.983,67	961.967,35	1.037.415,77	1.037.415,77	3.998.766,24		
	Mantova	20	2	0,83%	1.056.855,65	1.056.855,65	2.113.711,29	2.279.492,57	2.279.492,57	8.786.407,72		
	Milano	15	1	2,11%	2.684.213,92	2.684.213,92	5.368.427,85	5.789.481,01	5.789.481,01	22.315.817,71		
	Monza e della Brianza	108	2	0,97%	1.239.027,27	1.239.027,27	2.478.054,53	2.672.411,75	2.672.411,75	10.300.932,56		
	Pavia	18	2	1,04%	1.323.981,63	1.323.981,63	2.647.963,27	2.855.646,66	2.855.646,66	11.087.219,85		
	Sondrio	14	3	0,36%	463.263,80	463.263,80	926.527,60	999.196,43	999.196,43	3.851.448,08		
	Varese	12	2	0,50%	1.181.398,00	1.181.398,00	2.362.796,00	2.547.914,90	2.547.914,90	9.821.852,80		
	Veneto	Belluno	25	3	0,59%	748.422,23	748.422,23	1.496.844,46	1.614.244,02	1.614.244,02	6.272.796,32	
		Padova	28	2	1,27%	1.615.860,76	1.615.860,76	3.231.721,53	3.485.189,88	3.485.189,88	13.433.822,83	
		Rovigo	29	2	0,45%	569.954,43	569.954,43	1.139.908,86	1.229.313,48	1.229.313,48	4.738.444,68	
		Treviso	26	2	1,16%	1.483.734,63	1.483.734,63	2.967.469,26	3.200.211,94	3.200.211,94	12.335.362,38	
		Venezia	27	1	1,15%	1.480.973,26	1.480.973,26	2.921.946,51	3.151.118,79	3.151.118,79	12.146.130,60	
		Verona	23	2	1,16%	1.474.635,65	1.474.635,65	2.949.271,30	3.180.586,70	3.180.586,70	12.259.716,00	
		Vicenza	24	2	1,19%	1.515.593,45	1.515.593,45	3.031.186,92	3.268.927,07	3.268.927,07	12.480.227,97	
		Ginevra	10	1	1,33%	1.699.389,62	1.699.389,62	3.398.779,24	3.695.959,16	3.695.959,16	14.778.298,32	
		Imperia	8	2	0,52%	661.150,45	661.150,45	1.322.300,90	1.426.010,77	1.426.010,77	5.496.823,34	
		La Spezia	11	2	0,46%	586.990,55	586.990,55	1.173.981,10	1.266.058,05	1.266.058,05	4.880.078,29	
	Savona	9	2	0,62%	796.178,46	796.178,46	1.592.356,91	1.715.090,79	1.715.090,79	6.410.895,40		
	Emilia-Romagna	Bologna	37	1	1,78%	2.273.748,14	2.273.748,14	4.547.496,28	4.904.162,65	4.904.162,65	18.933.317,86	
		Ferrara	38	2	0,99%	1.259.567,16	1.259.567,16	2.519.134,33	2.716.713,49	2.716.713,49	10.471.695,65	
Forlì-Cesena		40	2	1,04%	1.331.189,17	1.331.189,17	2.662.378,35	2.871.192,32	2.871.192,32	11.887.441,29		
Modena		36	2	1,31%	1.674.680,65	1.674.680,65	3.349.361,30	3.612.076,67	3.612.076,67	13.822.913,33		
Parma		34	2	1,07%	1.361.386,62	1.361.386,62	2.722.773,25	2.936.324,52	2.936.324,52	11.318.196,34		
Piacenza		33	2	0,78%	994.614,54	994.614,54	1.989.229,08	2.145.247,05	2.145.247,05	8.268.952,26		
Ravenna		39	2	1,04%	1.331.403,19	1.331.403,19	2.662.806,39	2.871.653,95	2.871.653,95	11.068.920,68		
Reggio Emilia		35	2	1,28%	1.634.925,37	1.634.925,37	3.269.850,75	3.526.309,63	3.526.309,63	13.592.320,75		
Rimini		99	2	0,70%	889.504,93	889.504,93	1.779.009,86	1.916.383,18	1.916.383,18	7.386.786,09		
Toscana		Arezzo	51	1	0,84%	1.088.958,06	1.088.958,06	2.177.916,11	2.305.595,81	2.305.595,81	8.887.823,85	
	Firenze	53	2	1,76%	2.248.671,43	2.248.671,43	4.497.342,86	4.850.507,01	4.850.507,01	18.896.499,74		
	Grosseto	52	2	1,02%	1.295.893,64	1.295.893,64	2.591.787,28	2.795.086,07	2.795.086,07	10.778.298,32		
	Livorno	49	2	0,58%	742.871,76	742.871,76	1.485.743,52	1.602.272,42	1.602.272,42	6.176.831,89		
	Lucca	46	2	1,01%	1.286.012,52	1.286.012,52	2.572.025,05	2.771.595,64	2.771.595,64	10.683.241,38		
	Massa-Carrara	45	2	0,53%	673.291,25	673.291,25	1.346.582,50	1.452.196,81	1.452.196,81	5.597.598,61		
	Pisa	50	2	1,03%	1.316.066,81	1.316.066,81	2.632.133,62	2.838.575,47	2.838.575,47	10.941.418,18		
	Pistoia	47	2	0,71%	901.662,03	901.662,03	1.803.324,05	1.944.761,23	1.944.761,23	7.496.170,57		
	Prato	100	2	0,38%	476.190,42	476.190,42	952.380,84	1.031.391,10	1.031.391,10	3.975.543,89		
	Siena	54	2	1,07%	1.323.187,65	1.323.187,65	2.646.355,30	2.851.000,02	2.851.000,02	10.285.472,24		
Umbria	Perugia	54	2	1,55%	1.978.046,58	1.978.046,58	3.956.093,15	4.266.374,97	4.266.374,97	16.444.298,32		
	Terni	55	2	0,52%	688.854,76	688.854,76	1.377.709,52	1.442.627,91	1.442.627,91	5.560.674,85		
	Ancona	42	2	0,84%	1.076.997,39	1.076.997,39	2.153.994,78	2.322.935,56	2.322.935,56	8.953.860,86		
	Ascioli Piceno	44	2	0,59%	750.884,61	750.884,61	1.501.769,23	1.619.555,47	1.619.555,47	6.242.650,16		
	Fermo	109	2	0,52%	663.354,59	663.354,59	1.326.709,18	1.430.764,81	1.430.764,81	5.514.947,98		
	Macerata	43	2	0,85%	1.084.400,88	1.084.400,88	2.168.801,75	2.338.903,85	2.338.903,85	9.915.411,21		
	Pesaro-Urbino	60	2	1,09%	1.088.491,25	1.088.491,25	2.176.982,50	2.347.532,11	2.347.532,11	9.048.869,23		
	Frosinone	41	2	1,17%	1.494.830,61	1.494.830,61	2.989.661,23	3.184.284,36	3.184.284,36	12.442.751,25		
	Latina	69	2	0,94%	1.200.183,80	1.200.183,80	2.400.367,59	2.588.631,72	2.588.631,72	9.977.988,62		
	Rieti	57	2	0,65%	826.157,48	826.157,48	1.652.314,97	1.779.751,44	1.779.751,44	6.860.132,81		
Roma	58	1	3,37%	4.294.723,93	4.294.723,93	8.589.447,85	9.263.130,04	9.263.130,04	35.705.155,78			
Viterbo	56	2	0,91%	1.163.231,14	1.163.231,14	2.326.462,27	2.508.929,90	2.508.929,90	9.670.784,35			
Abruzzo	Chieti	69	2	1,06%	1.345.236,62	1.345.236,62	2.690.473,25	2.901.491,17	2.901.491,17	11.183.929,61		
	L'Aquila	66	2	1,08%	1.376.397,52	1.376.397,52	2.752.795,04	2.988.700,53	2.988.700,53	11.442.991,15		
	Pescara	68	2	0,61%	783.239,88	783.239,88	1.566.479,76	1.687.376,02	1.687.376,02	6.588.967,56		
	Teramo	67	2	0,86%	1.097.388,98	1.097.388,98	2.194.777,96	2.366.913,10	2.366.913,10	9.123.111,11		
	Molise	Campobasso	7	2	0,78%	1.000.798,40	1.000.798,40	2.001.596,80	2.158.584,79	2.158.584,79	8.320.363,18	
		Isernia	94	2	0,49%	626.654,94	626.654,94	1.253.309,88	1.351.608,69	1.351.608,69	5.209.837,13	
	Campania	Avellino	64	2	1,18%	1.506.034,88	1.506.034,88	3.012.069,76	3.248.310,53	3.248.310,53	12.520.760,57	
		Benevento	62	2	0,83%	1.054.715,74	1.054.715,74	2.109.431,48	2.274.877,08	2.274.877,08	8.768.617,12	
		Caserta	61	2	1,27%	1.624.003,33	1.624.003,33	3.248.006,66	3.502.752,28	3.502.752,28	13.581.517,87	
		Napoli	63	1	2,40%	3.053.673,87	3.053.673,87	6.107.347,74	6.586.355,40	6.586.355,40	25.387.406,27	
Salerno		65	2	2,40%	3.053.673,87	3.053.673,87	6.107.347,74	6.587.707,94	6.587.707,94	25.493.780,48		
Bari		72	1	1,41%	1.794.576,65	1.794.576,65	3.589.153,30	3.870.655,52	3.870.655,52	14.519.617,85		
Barietta-Andria-Trani		110	2	0,54%	686.826,53	686.826,53	1.373.653,06	1.481.390,55	1.481.390,55	5.710.087,22		
Brindisi		74	2	0,68%	862.113,59	862.113,59	1.724.227,18	1.869.460,69	1.869.460,69	7.167.375,74		
Foggia		71	2	1,53%	1.947.266,98	1.947.266,98	3.894.533,96	4.199.987,61	4.199.987,61	16.188.043,13</		

- l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in base a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo in commento, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge n. 207 del 2024, e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 202 del 2024. A ciò va aggiunta anche la possibilità di modificare le procedure per la programmazione degli interventi in modo tale che siano coerenti con i tempi previsti per l'erogazione delle risorse;
- la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse in base a tre criteri:
  1. l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo che corrisponde alla prima rata di anticipazione prevista dall'allegato n. 2, a condizione che nei confronti degli interventi ammessi al riparto di spese sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del codice identificativo di gara (CIG) entro il 30 settembre 2025. Si specifica che se l'avvio di tali procedure di affidamento riguarda solamente una parte degli interventi ammessi al riparto delle spese, deve essere ridotto in misura proporzionale l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;
  2. l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo che corrisponde alla seconda rata di anticipazione prevista dall'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto. Si specifica che, se i contratti sono stati aggiudicati per la realizzazione solo di una parte degli interventi ammessi al piano di riparto, deve essere ridotto in misura proporzionale l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;
  3. l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per gli anni successivi entro i termini del 30 aprile e del 30 settembre di ogni anno. Tale erogazione deve avvenire considerando gli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato entro il 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del punto n. 2);
- l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse che rispettino quanto disposto dal comma 9.

Il comma 9 introduce il meccanismo di revoca delle risorse assegnate alle province e alle città metropolitane rimaste inutilizzate. In particolare, si prevede l'accertamento e la revoca, tramite decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 giugno 2026, delle risorse assegnate ai sensi dell'allegato n. 2 per gli anni dal 2026 al 2028 e rimaste inutilizzate in ciascuna annualità a causa:

- del mancato avviato della procedura di affidamento degli interventi entro il 30 settembre 2025;
- della mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026;
- della mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro i termini previsti dal punto n. 3 del comma 8.

Si specifica, altresì, che le risorse ivi previste, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incrementano il Fondo di investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2023. Inoltre, tali risorse devono essere versate al bilancio dello Stato da parte dell'amministrazione interessata, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale e al netto delle spese effettivamente sostenute.

Il comma 10 reca misure di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026. In particolare:

- per 38,3 milioni di euro per il 2025, si dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto-legge n. 59 del 2021 (Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 173,91 milioni di euro per l'anno 2025);
- per 9,2 milioni di euro per il 2025, si dispone la riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, per il bilancio triennale 2025- 2027, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2025 tramite il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- per 200 milioni di euro per il 2026, si dispone la riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
- per 102,5 milioni di euro per il 2026, si dispone la corrispondente riduzione del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", previsto nell'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Il comma 11 dispone che, con il decreto di cui al comma 8, si proceda altresì a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi – relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – ammessi a finanziamento dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020.

Il comma 12 prevede che le risorse relative alle assegnazioni decadute ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'articolo in esame siano destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, mediante il quale lo Stato garantisce la copertura della quota parte nazionale degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

**La RT** evidenzia che i commi da 1 a 5 dettano disposizioni in materia di trasporto rapido di massa. In particolare, al comma 1 si prevede l'istituzione di un Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, sul quale affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative a specifiche autorizzazioni di spesa e al comma 2 l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo nella quale affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza per mancato perfezionamento nei termini previsti dell'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi. Ai sensi del comma 3, tale termine è individuato, per gli interventi inseriti nell'allegato 1, nel 31 dicembre 2025.

I successivi commi 4 e 5 dettagliano l'iter procedurale volto alla ricognizione degli interventi in corso, alla relativa decadenza in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

Per la RT, si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non comportano effetti finanziari negativi.

In merito ai commi da 6 a 11, la RT afferma che il comma 6 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 – interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane – per un importo complessivo di 350 milioni di euro, ripartiti in 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026 in considerazione dell'esigenza di anticipare il monitoraggio della spesa fin dal momento di liquidazione delle prime rate del finanziamento e del tempo stimato di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti.

Al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attività manutentiva della rete viaria, il comma 7, mediante rinvio all'Allegato 2, provvede al riparto delle risorse da assegnare

per gli anni 2025-2028 a ciascuna provincia e città metropolitana. Il predetto riparto è operato sulla base dei criteri già previsti dal menzionato decreto 26 aprile 2022, n. 101, tenuto conto dell'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6.

La RT chiarisce che, previa condivisione con le associazioni di rappresentanza degli Enti territoriali, per la ripartizione delle risorse sono stati assunti a riferimento i parametri rappresentativi di: A) consistenza della rete viaria; B) tasso di incidentalità; C) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. I singoli criteri sono espressi sulla base di indicatori specifici ricavati attraverso informazioni disponibili su banche dati ufficiali.

In particolare, la consistenza della rete viaria è stata misurata tramite i parametri ricavabili dal documento SOSE “Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018”, tabella A1: “Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015”, predisposto in base al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 20 settembre 2017. Gli elementi considerati in tale contesto includono: *a*) i km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014) Etoti; *b*) i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) Emoni; *c*) il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015).

Il tasso di incidentalità è stato invece calcolato in funzione dei seguenti parametri: *a*) il numero di incidenti per km di rete; *b*) il numero di decessi per km di rete; *c*) il numero di feriti per km di rete. I dati sono stati ricavati dal sito dell'ACI, sezione “Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità”, in relazione agli incidenti sulle strade provinciali 2015.

L'indicatore di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico è stato calcolato utilizzando i seguenti due parametri: *a*) pericolosità; *b*) indicatori di rischio. Gli indicatori sono stati reperiti dal rapporto ISPRA 2015 “Dissesto idrogeologico in Italia: – Rapporto n° 233/2015 – Roma Dicembre 2015”.

L'Allegato 2 riporta il Piano di riparto delle risorse complessive, predisposto sulla base degli indicatori su illustrati, che reca un'indicazione analitica della ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2028, suddivise per provincia, tenuto conto della rimodulazione operata dalla disposizione in esame.

In coerenza con una logica acceleratoria degli affidamenti funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti per la realizzazione degli interventi ammessi al riparto.

Il comma 8 prevede, entro quarantacinque giorni, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad apportare le modifiche al decreto n. 101 del 2022 esclusivamente finalizzate, con riferimento alle annualità 2025-2028, a recepire:

- a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, tenuto conto di quanto previsto dalla disposizione in esame e dalle

rimodulazioni operate dall'articolo 1, commi 527 e 540, della legge dicembre 2024, n. 207 e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nonché le procedure di programmazione degli interventi in coerenza con le scadenze di erogazione delle risorse previste dalla lettera *b*) (lettera *a*));

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse, nella logica di approntare meccanismi di verifica dei cronoprogrammi, secondo i seguenti criteri (lettera *b*):

1. anticipazione delle risorse disponibili suddivisa in due rate:

i. la prima rata, da erogare entro il 31 dicembre 2025, assicura una dotazione finanziaria di base agli enti territoriali per l'avvio delle attività manutentive, ed è subordinata alla condizione che sia stata avviata la procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano state avviate procedure di affidamento solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;

ii. la seconda rata, da erogare entro il 30 aprile 2026, è invece subordinata al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiudicazione, entro il 28 febbraio 2026, dei contratti di affidamento degli interventi di manutenzione. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

2. erogazioni relative alle risorse residue per il 2026 e alle successive annualità: tali erogazioni, cui si deve procedere entro le scadenze del 30 settembre 2026 e entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre per le successive annualità, sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento;

3. previsione di meccanismi decadenziali e di revoca, in coerenza con il comma 9.

Ai sensi del comma 9, le risorse rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati, sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno 2026, per essere destinate ad incrementare il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni» di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale Fondo, per le proprie caratteristiche (finanziamento di interventi manutentivi di importo fino a 150.000 euro, come tali passibili di affidamento diretto), è idoneo a garantire un sistema di erogazione degli importi residui negli ultimi tre mesi di ciascun anno. Le risorse oggetto di revoca, viceversa, devono essere riversate dall'ente territoriale destinatario, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, cui si provvede:

- a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201. Al riguardo, la RT ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato per il programma "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus", tra l'altro, una somma pari a 173,91 milioni di euro per l'anno 2025. L'importo di 38,3 milioni di euro rappresenta un residuo non utilizzato e non impegnato nell'ambito del predetto programma Bus verdi del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e sullo stesso non sono programmate o pianificate attività o progetti;
- b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, la RT ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato, tra l'altro, 250 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica. L'importo di 200 milioni di euro risulta non impegnato e, pertanto, disponibile ai fini della copertura della disposizione in esame, non essendo sullo stesso programmate o pianificate attività o progetti;
- d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il comma 11 prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dovrà provvedere alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca. Il DM 19 marzo 2020 ha, infatti, integrato il programma di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane di cui al decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 con l'assegnazione di 995 milioni di euro, così ripartiti: 60 milioni di euro per l'anno 2020, 110 milioni di euro per l'anno 2021 e 275 milioni di euro annui per gli anni dal 2022 al 2024. I termini di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi da parte degli enti destinatari delle risorse e i presupposti per la revoca delle

risorse in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i predetti termini sono disciplinati dall'articolo 6 del medesimo decreto.

Il comma 12 prevede che le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

**La Relazione illustrativa** in merito ai commi da 6 a 11, tra l'altro afferma che con particolare riferimento al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, il corrispondente capitolo 7574, recante "Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane" è stato recentemente oggetto di una rimodulazione delle risorse. Nel dettaglio, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, commi 527 e 540, ha disposto, oltre alla riduzione a titolo di *spending review* di 10 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per il 2026, una rimodulazione del predetto finanziamento in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e una rimodulazione delle risorse stanziato dal 2029 al 2034, mentre l'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto un'ulteriore rimodulazione pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
6		Incremento delle risorse in favore degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 1076, della L. 205/2017	S	K	47,5	302,5			16,9	310,2	7,7	7,7	16,9	310,2	7,7	7,7
10	a)	Riduzione del Fondo investimenti complementari PNRR – MIT – Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – BUS, di cui all'art. 1, c. 2, lett. c.1)., del D.L. 59/2021	S	K	-38,3				-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
	b)	Riduzione Tabella B – MIT	S	K	-9,2				-9,2				-9,2			

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
	c)	Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzate alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 234/2021	S	K		-200,0					-200,0					-200,0		
	d)	Riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022	S	K		-102,5					-102,5					-102,5		

**Al riguardo**, in merito al comma 1 in materia di trasporto rapido di massa, si osserva che le disposizioni sono volte ad unificare i vari fondi esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Posto che l'unificazione riguarda le risorse iscritte in competenza, cassa e residui nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base alle autorizzazioni di spesa citate dalla norma, pur trattandosi di una norma di tipo gestionale sarebbero utili informazioni sulle coordinate contabili dei fondi e sull'ammontare di tali risorse.

Sui commi da 2 a 5, si osserva che le disposizioni sono dirette a efficientare l'utilizzo delle risorse anche mediante il ricorso alla decadenza dell'assegnazione delle stesse, qualora a determinate condizioni non si verifichi il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti legate alla realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 1 e alla successiva assegnazione delle risorse disponibili (del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, incluse quelle confluite nella sezione di cui al comma 2) sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità agli interventi oggetto di decadenza. Alla luce di quanto suesposto, andrebbe chiarito se l'introduzione delle nuove procedure di efficientamento e monitoraggio degli interventi, potendo incidere sull'utilizzo delle risorse stanziare, possa eventualmente determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

Con riferimento al comma 6 si segnala che in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 e alle successive rideterminazioni risulta per gli anni dal 2025 al 2028 un ammontare complessivo di 1080 milioni di euro<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> L'autorizzazione di spesa del vigente articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 e sue successive modifiche, dovrebbe presentare i seguenti stanziamenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per un totale di 730 milioni. A questo importo occorre sommare il rifinanziamento di 350 milioni recato dal comma 6 del presente articolo, per un totale complessivo di 1080 milioni di euro.

La relazione illustrativa evidenzia che il corrispondente capitolo 7574, recante “Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane” del MIT è stato recentemente oggetto di una rimodulazione delle risorse. Nel dettaglio, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, commi 527 e 540, ha disposto, oltre alla riduzione a titolo di *spending review* di 10 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per il 2026, una rimodulazione del predetto finanziamento in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e una rimodulazione delle risorse stanziato dal 2029 al 2034, mentre l’articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto un’ulteriore rimodulazione pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Dalle suddette informazioni sembrerebbe che per il periodo in esame risulti un ammontare complessivo di risorse pari a 1065 milioni di euro.

L’Allegato 2 del comma 7, per il medesimo periodo 2025-2028, indica un totale di 1.060 milioni di euro, importo presumibilmente da attribuire alla circostanza che l’Allegato 2 in esame mostra le erogazioni da attribuire in base alle anticipazioni e ai SAL e non in termini di competenza giuridica.

Considerato che l’allegato degli effetti finanziari riporta unicamente al comma 6 l’incremento delle risorse in favore degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane e al comma 10 la relativa copertura finanziaria, andrebbe confermato che il riparto delle risorse da assegnare per gli anni 2025-2028 a ciascuna provincia e città metropolitana di cui all’Allegato 2 del comma 7, sia in linea con quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Tra l’altro si osserva che al comma 8 si prevede che un nuovo decreto ministeriale proceda alla modifica del decreto di ripartizione delle risorse previste per gli anni dal 2025 al 2028 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all’articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017.

Con riferimento alla copertura finanziaria recata al comma 10, in merito alla lettera a) che prevede quanto a 38,3 milioni di euro per l’anno 2025, la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, si prende atto di quanto affermato dalla RT che relativamente alla somma pari a 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 risulta un importo di 38,3 milioni di euro, non utilizzato e non impegnato nell’ambito del programma Bus verdi del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e che sullo stesso non sono programmate o pianificate attività o progetti, e non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla lettera c) e alla riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzate alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all’art. 1, c. 394, della legge n. 234 del 2021, andrebbe assicurato che il predetto utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già programmate a valere sulle medesime

risorse e sia comunque coerente con le dinamiche di spesa già scontate con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa.

Analogamente, in merito alla riduzione delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, andrebbe assicurato che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già programmate a valere sulle medesime risorse e sia comunque coerente con le dinamiche di spesa già scontate con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa.

#### **Articolo 4, comma 1** ***(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)***

La norma dispone la proroga del termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere il cui termine è ad oggi previsto al 31 dicembre 2025. A tal fine, è previsto che fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, è assicurata la proroga dal 2025 al 2027 dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale, assunto con contratto a tempo determinato, per gli anni 2023, 2024 e 2025<sup>10</sup>. È previsto che ai relativi oneri, pari a 2.320.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provveda ai sensi dell'articolo 20.

**La RT** conferma che la disposizione, modificando l'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, è finalizzata ad assicurare l'ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali enti di potersi avvalere del personale già assunto con contratti a termine per le medesime finalità correlate alle attività di ricostruzione post sisma e nei limiti di spesa già previsti, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia di precariato.

La disposizione comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale limite massimo di spesa, cui si provvede sensi dell'articolo 20.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori oneri in conto corrente e in conto capitale:

---

<sup>10</sup> In particolare, il comma 772 della legge di bilancio 2023 disponeva la proroga del comma 10 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104/2020, relativamente alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione, per cui si stabiliva che i contratti fossero prorogati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, questi erano quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini relativi alla dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'art. 57, c. 10, del D.L. 104/2020	S	K		2,3	2,3									
			C					2,3	2,3			2,3	2,3		
		effetti riflessi	E	TC						1,1	1,1			1,1	1,1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto che la RT annessa alla proroga disposta per le annualità 2023-2025 prevedeva oneri per un importo annuo analogo a quello stabilito dalla norma in esame per il 2026 e il 2027, pari a 2,32 milioni di euro<sup>11</sup>, trattandosi di onere di spesa modulabile nel limite delle 25 unità previste originariamente, non ci sono osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si segnala che la disposizione, riferendosi ad oneri comunque volti a garantire il proseguimento delle attività degli Uffici per la ricostruzione, prevede effetti, sia pure in termini di sola competenza finanziaria, classificati in conto maggiori spese di parte capitale per il 2026 e il 2027, pur trattandosi di spese di personale aventi perciò natura economica corrente. Pertanto, andrebbero fornite le ragioni di tale differente classificazione.

#### **Articolo 4, commi 2-5**

##### ***(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)***

Il comma 2 introduce il comma 8-ter.1 all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, disponendo che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%, alla condizione che il beneficio sia fruito mediante l'opzione per lo sconto in fattura del valore delle prestazioni e cessione del credito corrispondente, ai sensi dell'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, disponendo che la deroga al blocco dello sconto in fattura di cui al primo periodo del medesimo comma 3-ter.1 opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sostenute

<sup>11</sup> La RT di passaggio annessa all'A.C. 643-bis confermava che le disposizioni di cui ai commi 772-773 erano finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, prevedendo che "la disposizione di cui al comma 772 comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025". Cfr. A.C. 643-bis, RT di passaggio commi 772-773.

nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 4 rinvia all'articolo 20 ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3.

Il comma 5 proroga per l'anno 2025 le esenzioni fiscali (IRES, IRAP, IMU) e contributive, previste dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 215 del 2023, nei territori della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, al fine di sostenere la ripresa economica e sociale, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

**La RT** in merito al comma 2 e all'accesso alla detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, afferma che tenendo conto dello stato di avanzamento lavori nelle aree colpite dal sisma 2016, gli oneri derivanti dalla proroga dei termini per il completamento dei lavori agevolabili sono stimati in 100 milioni di euro per il 2026.

Con riferimento al comma 3 di proroga al 2026, con le medesime condizioni del comma 2, della deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione ("sconto in fattura" e "cessione del credito") di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, la RT afferma che la norma non modifica l'importo complessivamente previsto dalla normativa previgente per gli interventi edilizi agevolabili nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 400 milioni, dei quali 70 per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Prevede, tuttavia, una rimodulazione temporale di tale importo, estendendo al 2026 il termine per il completamento degli interventi edilizi agevolabili usufruendo della facoltà di cessione e sconto in fattura. In considerazione delle regole di contabilizzazione dei crediti d'imposta cedibili, la norma determina oneri in termini di indebitamento netto valutati in 100 milioni nel 2026, in corrispondenza della spesa che sarà sostenuta. Per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno, tenuto conto del profilo temporale di fruizione del credito d'imposta (quattro anni a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa) lo slittamento dell'importo dell'agevolazione per 100 milioni dal 2025 al 2026 determina oneri sul quarto anno in cui la spesa è utilizzabile in compensazione. Sotto il profilo finanziario, in conseguenza della traslazione, per 100 milioni di euro, dal 2025 al 2026 si determinano: effetti positivi sull'indebitamento netto nel 2025 pari a 100 milioni di euro, e negativi nel 2026 per lo stesso importo; in termini di fabbisogno, la norma determina un miglioramento del saldo pari a 25 milioni nel 2026 e un corrispondente peggioramento nel 2030. In considerazione dell'invarianza delle risorse complessivamente destinate alle agevolazioni edilizie per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 del presente articolo, la RT conclude sottolineando che la norma non produce effetti in termini di saldo netto da finanziare.

Relativamente al comma 4 la RT ribadisce il contenuto della norma.

In merito al comma 5, finalizzato a prorogare per l'anno 2025 le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all'annualità 2024 dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, la RT prevede che la concessione delle agevolazioni è effettuata, al pari che nell'anno 2024, secondo la medesima disciplina richiamata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter, e, pertanto, con modalità idonee a consentire il rispetto del limite di spesa. La disposizione, pertanto, comporta oneri pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce il limite di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo 20.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
3	Concessione in deroga dell'opzione di cessione del credito d'imposta, di cui all'art. 121, c. 1 del D.L. 34/2020, per gli interventi di ricostruzione effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui all'art. 119, c. 8-ter del D.L. 34/2020	S	K															
5	Proroga al 2025 della zona franca urbana istituita per il sisma del centro-Italia, di cui all'art. 17-ter, c. 1 del D.L. 215/2023	esenzioni fiscali	E	T														
			E	CO														
		esenzioni contributive	S	C	11,7													

**Al riguardo**, relativamente ai commi 2 e 3, si osserva che la RT stima gli oneri derivanti dalla proroga dei termini per il completamento dei lavori agevolabili in 100 milioni di euro per il 2026, in termini di indebitamento netto, e in 25 milioni per il 2030, in termini di fabbisogno, e corrispondentemente stima, in conseguenza della traslazione, effetti positivi sull'indebitamento netto nel 2025 pari a 100 milioni di euro, e in termini di fabbisogno, un miglioramento del saldo pari a 25 milioni nel 2026, senza però fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la quantificazione della stima operata. Sul punto appare dunque opportuno che siano forniti gli elementi e i dati utilizzati a supporto della stima.

Inoltre, a corredo della quantificazione riportata, sarebbe utile acquisire anche i dati relativi all'applicazione della normativa negli anni di vigenza della misura in esame, al fine di verificare la prudenzialità del criterio seguito per la stima degli effetti.

In merito al comma 5, finalizzato a prorogare per l'anno 2025 le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all'annualità 2024 dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, tenuto conto che la quantificazione dell'onere è in linea con la medesima precedente proroga riferita all'anno 2024 e che le risorse stanziare costituiscono un limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 5**

### ***(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore)***

Il comma 1, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, dispone l'accantonamento per gli anni 2025, 2026 e 2027 della somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il SSN per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione di una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.

Il comma 3 incrementa di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 (relativa alla cd. "ape sociale").

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3:

- a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori c.d. precoci);
- b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.

Il comma 5, al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, incrementa la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 6 incrementa di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (disposta per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del terzo settore). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 7 destina alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo garanzia PMI), prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2023 (ai sensi del quale possono accedere alla garanzia del Fondo – a valere sulla predetta sezione speciale e a determinate condizioni – gli enti del Terzo settore), 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

La RT afferma che i commi 1 e 2, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, prevedono l'accantonamento di una quota annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, destinate al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le suddette risorse sono assegnate in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il predetto importo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

In relazione al comma 3, la RT afferma che la disposizione si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa ai successivi scrutini per la prestazione c.d. Ape sociale.

Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla suddetta prestazione nelle misure previste dalla norma in esame, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative ai successivi scrutini del 2025. Infatti, sulla base dei primi elementi relativi al primo scrutinio del 2025 si rileva, oltre a una ricomposizione dell'importo medio del costo, un incremento delle domande accolte che porta a valutare un complessivo accoglimento per il 2025 di circa 22.400 domande rispetto alle stimate circa 17.400 del 2024.

La RT assicura poi che lo stanziamento previsto per il beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori c.d. precoci, utilizzato a copertura, presenta le relative disponibilità senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti, come evidenziato sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025.

Anche il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva presenta le necessarie disponibilità (35 milioni di euro per il 2027).

Per quanto attiene al Fondo di cui al comma 5, la RT osserva che, a partire dalla sua istituzione, esso prevedeva uno stanziamento pari a 40 milioni di euro, ma in applicazione delle misure di *spending review*, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009 e del DPCM 7 agosto 2023, lo stesso ha subito dei tagli per il triennio 2024 -2026, nella misura del 3% nel 2024 e del 5% nei due anni successivi.

La proposta incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale degli enti del Terzo

settore, in ragione del costante, notevole sovrannumero, rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, delle domande di accesso al fondo medesimo presentate dagli enti potenziali beneficiari.

La RT rappresenta poi che il comma 6 interviene sull'articolo 96 del Codice del terzo settore, ove sono allocate le risorse finanziarie occorrenti per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del terzo settore (ETS), ai sensi dell'articolo 93 del medesimo codice. Il D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede un rigoroso sistema di controlli sugli ETS, articolato su varie tipologie, indicate al comma 1 del medesimo articolo 93. Talune di queste tipologie sono di esclusiva competenza dei pubblici poteri (amministrazione finanziaria, amministrazioni erogatrici di risorse finanziarie), laddove per altre tipologie, volte ad accertare la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, le relative attività di controllo sono esercitabili anche da soggetti privati (le reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice e i Centri di servizio per il volontariato di cui agli articoli 61 e seguenti del medesimo Codice) appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Attualmente il RUNTS conta circa 134.000 enti iscritti.

Sottraendo a tale cifra le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, si computano circa 111.000 iscritti, ai quali, entro il primo semestre 2026, si potranno aggiungere in via previsionale circa 14.000 enti, rispetto al totale dei circa 16.000 attuale iscritti all'anagrafe delle ONLUS (che sarà soppressa a partire dal 1° gennaio 2026), per un bacino totale di enti da controllare pari a 125.000. Considerando la cadenza triennale del controllo, ogni anno dovranno essere sottoposti a controllo circa 42.000 enti. Immaginando che il 70% di tali enti (circa 30.000) rientrerà nella sfera dei controlli da parte dei soggetti autorizzati, il contributo medio per ogni controllo effettuato è pari, sulla base dell'attuale dotazione finanziaria, a 126 euro. Risulta pertanto necessario che le risorse finanziarie del capitolo in questione siano incrementate per un ammontare pari ad 1,2 milioni di euro, al fine di ritornare all'ammontare originario previsto dal legislatore della riforma di 5 milioni di euro annui, con un contributo medio di 166 euro.

In merito al comma 7 la RT ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145 del 2023, "possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo”.

La disposizione può essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’articolo 15-*bis*, comma 1, lett. *d*), del decreto-legge n. 145 del 2023, secondo cui “Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo”. La norma, in particolare, nell’ambito delle risorse già disponibili presso il Fondo di garanzia per le PMI, si limita a destinarne una quota, pari a 10 milioni di euro, alla sezione speciale alla quale possono accedere gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per tali ragioni, dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
3		Incremento delle risorse destinate all'APE sociale, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016	S	C	55,0	60,0	85,0	50,0	55,0	60,0	85,0	50,0	55,0	60,0	85,0	50,0
4	a)	Riduzione delle risorse di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016, destinate al pensionamento anticipato di lavoratori precoci che soddisfino specifici requisiti	S	C	-55,0	-60,0	-50,0	-50,0	-55,0	-60,0	-50,0	-50,0	-55,0	-60,0	-50,0	-50,0
	b)	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022	S	C			-35,0				-35,0				-35,0	
5		Incremento del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, di cui all'art. 72, del D.Lgs. 117/2017	S	C	10,0				10,0				10,0			
6		Incremento delle risorse finalizzate ai controlli sugli enti del Terzo settore da parte dei soggetti autorizzati, di cui all'art. 96, del D.Lgs. 117/2017	S	C		1,2	1,2	1,2		1,2	1,2	1,2		1,2	1,2	1,2

**Al riguardo**, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e si rileva che tutti gli oneri sono comunque configurati come tetti di spesa ovvero restano contenuti nell'ambito di risorse già previste, che presentano la necessaria capienza e modulabilità.

Per i profili di quantificazione attinenti all'Ape sociale, si osserva che la RT non indica l'ammontare medio previsto dei nuovi trattamenti, citando solo l'esigenza di una ricomposizione dell'importo medio, mentre indica una nuova platea superiore di oltre 4.000 unità rispetto ai circa 18.000 accessi stimati per il 2025 dalla RT allegata alla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 175 e 176), senza tuttavia riportare dati sulle "permanenze" di tali soggetti nelle annualità considerate. Nel complesso, pertanto, non risulta possibile una puntuale verifica della congruità delle risorse aggiuntive stanziata, ferma restando l'operatività del tetto di spesa per la concessione del beneficio in questione.

Per quanto attiene alle coperture, preso atto del chiarimento sullo stanziamento relativo all'anticipo pensionistico dei cd. lavoratori precoci, anche per l'utilizzo delle risorse relative al Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva<sup>12</sup> andrebbe escluso qualsiasi pregiudizio su interventi già avviati o programmati sulle medesime risorse nel 2027.

## **Articolo 6**

### ***(Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)***

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, posticipa al 2026 la disciplina ivi prevista per l'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (parziale esonero contributivo da riconoscere nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui).

Il comma 2, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, riconosce per l'anno 2025 alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con due figli e fino al mese di compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, da parte dell'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le anzidette casse di previdenza e gestione separata, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre,

---

<sup>12</sup> Tale Fondo presenta uno stanziamento pari a oltre 392 milioni di euro per il 2027.

in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022 e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

**La RT** afferma che dal comma 1 conseguono, sulla base della RT relativa al comma 219 dell'ultima legge di bilancio, per l'anno 2025, maggiori entrate contributive per 300 milioni di euro (minori spese di pari ammontare per il SNF) e minori entrate fiscali per 62 milioni di euro per l'anno 2025 e per 13 milioni di euro per l'anno 2026.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2025 ha previsto a partire dall'anno 2025 un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213 del 2023. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Il comma 2 prevede per il 2025, per la medesima platea di cui al comma 219, il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell'anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari della disposizione, tenendo conto delle platee considerate in media pari a 695.000 lavoratrici dipendenti e circa 175.000 lavoratrici autonome, e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 480 euro, si determina una spesa complessiva di 418 milioni di euro per l'anno 2025.

La RT ribadisce infine il contenuto del comma 3.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Soppressione per il solo anno 2025 dell'esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per le lavoratrici dipendenti, di cui all'art.1, c. 219, della L. 207/2024	prestazione	S	C	-300										
			E	CO					300				300		
		effetti fiscali	E	T	-62	-13			-62	-13			-62	-13	
2	Riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili, per ogni mensilità di contribuzione effettiva derivante da attività di lavoro, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua		S	C	418				418				418		
3	Riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'art. 1, c. 321, della L. 197/2022		S	C		-13				-13				-13	

**Al riguardo**, si evidenzia che la disposizione in esame prevede degli oneri valutati, senza che sia previsto un limite di spesa, coerentemente con la previsione di un contributo fisso di 480 euro per il 2025 per ogni beneficiaria.

La previsione dell'onere in 418 milioni di euro risulta coerentemente stimata con le platee indicate dalla RT, tuttavia non sono indicati il procedimento di quantificazione di tali platee o la fonte da cui sono state tratte. Sul punto, si osserva che dai dati reperiti su internet sulle famiglie con due o più minori (con l'ultimo infra decenne) e sui tassi di occupazione delle donne madri di 2 o più bambini, anche considerando il limite reddituale previsto, la quantificazione di dette platee non appare verificabile (considerando altresì il più elevato limite anagrafico del figlio più piccolo in caso di tre figli e l'assenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato), pur non risultando inverosimile. Andrebbero forniti dati di dettaglio per suffragare la stima.

Nulla da osservare per i profili di copertura, nel presupposto che la riduzione di 13 milioni di euro per il 2026 disposta a carico del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (iscritto sul capitolo 3552 dello stato di previsione del Ministero del lavoro), che presenta le occorrenti disponibilità (oltre 290 milioni per il 2026), non pregiudichi interventi già avviati o programmati su tali risorse.

**CAPO II**  
**MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

**Articolo 7**

***(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)***

Il comma 1 dispone che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei 30 giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti *internet* istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 (ai sensi delle quali, nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari).

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023.

Il comma 4 assegna a ciascuna regione e provincia autonoma una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

Il comma 5 dispone che, in relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Il comma 6 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge n. 207 del 2024 (che prevedono un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici con, fra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di *Health technology assessment* (HTA)) per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1 (ai sensi del quale un terzo delle risorse affluite annualmente sul Fondo per il governo dei dispositivi medici è destinato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA (*Health technology assessment*) dei dispositivi medici), dall'articolo 4, commi 1 (ai sensi del quale una quota pari a un trentesimo delle risorse affluite annualmente sul Fondo citato è attribuita alla Direzione generale dei sistemi informativi e della statistica per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici necessari al governo dei dispositivi medici, ivi inclusi i sistemi informativi a supporto della vigilanza e sorveglianza di mercato, nonché dei registri dei dispositivi medici impiantabili) e 2 (che prevede che una quota pari a un cinquantesimo delle risorse affluite annualmente sul Fondo citato è attribuita ad Agenas in quanto Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la definizione di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari che implicino l'impiego di dispositivi medici), e dall'articolo 5, comma 1 (per il quale le risorse affluite annualmente sul Fondo per il governo dei dispositivi medici, disponibili al netto delle quote anzidette, sono attribuite alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico per le attività concernenti il governo dei dispositivi medici), del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022<sup>13</sup>, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

**La RT** chiarisce che la disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In proposito si fa presente che, ai sensi della vigente normativa, l'importo complessivo che le Aziende fornitrici di dispositivi medici erano chiamate a erogare alle regioni e province autonome a titolo di *pay-back*, come determinato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, risultava pari a circa 2.085 milioni di euro.

Anche in relazione al rilevante contenzioso attivato dalle Aziende fornitrici di dispositivi medici, per effetto del quale alle regioni e alle province autonome non sono state erogate le risorse loro spettanti, l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha

---

<sup>13</sup> Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo in questione, alimentato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021, da una quota annuale pari allo 0,75% del fatturato, al netto dell'IVA, derivante dalla vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici.

previsto l'istituzione di un apposito Fondo statale, con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro, il 52% del totale del *pay-back*. Le risorse del Fondo sono state versate alle regioni e alle province autonome nel corso dell'anno 2023.

Il citato articolo 8 ha conseguentemente disposto la riduzione dell'onere a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, nell'importo residuo di circa 1.000 milioni di euro, che tuttavia allo stato non è stato erogato, anche in relazione al protrarsi del suddetto contenzioso.

Ora con la disposizione in argomento, rispetto ai richiamati circa 1.000 milioni di euro si prevede:

- a) che le aziende siano chiamate a versare una quota ulteriormente ridotta, pari al 25% dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro;
- b) un ulteriore intervento statale per 360 milioni di euro, tramite l'istituzione di un Fondo, le cui risorse sono da erogare alle regioni e alle province autonome.

In tali termini, le regioni e le province autonome sono chiamate a farsi carico dei residui 120 milioni di euro, pari a circa il 5,8% dell'importo complessivo, all'interno degli equilibri dei propri bilanci sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto del sottosettore delle amministrazioni locali, e in particolare sulla spesa degli enti sanitari locali, in quanto le relative iscrizioni contabili del *pay-back* sono già state registrate nei conti nazionali, a diminuzione della spesa sanitaria, principalmente nell'anno 2022, in relazione alle iscrizioni operate dalle regioni e dalle province autonome sul Conto economico 2022, come verificate puntualmente dai competenti Tavoli tecnici di monitoraggio a partire dal mese di luglio del 2023 sui conti di Consuntivo 2022.

Tuttavia, l'ulteriore riduzione del contributo a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, pari a 480 milioni, determina minori entrate in termini di fabbisogno e, configurandosi come un trasferimento a favore delle stesse aziende, maggiore spesa in termini di indebitamento della PA. Come sopra indicato, una quota dell'effetto complessivo in termini di fabbisogno e indebitamento è sterilizzata da un contributo agli equilibri di finanza pubblica, per 120 milioni, a carico dei bilanci sanitari regionali. Il peggioramento netto in termini di fabbisogno e indebitamento è dunque pari a 360 milioni, corrispondenti allo stanziamento del Fondo istituito dal comma 3, che di fatto pone a carico del sottosettore delle amministrazioni centrali il 75% dell'effetto complessivo della norma.

La RT, infine, aggiunge che la copertura a carico di una quota di 10 milioni di euro del Fondo per il governo dei dispositivi medici di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 137 del 2022, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, limitatamente all'anno 2025, non compromette le attività per il governo dei dispositivi medici, ai quali le risorse erano destinate, tenuto conto del ritardo dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal richiamato decreto ministeriale del 29 dicembre 2023.

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	34.647.207
Valle d'Aosta	768.053
Lombardia	1.819
PA Bolzano	7.890.874
PA Trento	8.526.704
Veneto	40.001.102
Friuli Venezia Giulia	22.082.811
Liguria	8.748.696
Emilia Romagna	29.404.988
Toscana	68.542.604
Umbria	15.845.081
Marche	23.573.230
Lazio	0
Abruzzo	24.326.679
Molise	3.026.197
Campania	0
Puglia	42.590.706
Basilicata	1.683.918
Calabria	729.380
Sicilia	5.932.393
Sardegna	21.677.559
<b>Totale</b>	<b>360.000.000</b>

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Riduzione della quota residua di <i>payback</i> a carico delle imprese fornitrici relativa alla spesa per dispositivi medici degli anni 2015-2018	S	C									480			
		E	EXT					-480							
3	Istituzione di un fondo da ripartire tra regioni e province per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici	S	C	360											
7	Utilizzo della quota del Fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'art. 28, c. 1, del D.Lgs. 137/2022, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute	S	C	-10				-10				-10			

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
	Compensazione, all'interno dei bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, della riduzione della quota di <i>payback</i> a carico delle imprese fornitrici non coperta dal fondo di cui al c. 3	S	C					-120					-120				

**Al riguardo**, preso atto della ricostruzione proposta dalla RT e verificata la congruità dei dati riportati, si chiede conferma della sostenibilità dell'operazione di individuazione e utilizzo di risorse pari a complessivi 120 milioni di euro per il 2025 all'interno dei bilanci delle regioni e province autonome.

Inoltre, sempre per i profili di copertura, in relazione all'utilizzo della quota di 10 milioni di euro del Fondo per il governo dei dispositivi medici per il 2025, si osserva che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3147 dello stato di previsione del Ministero della salute, a seguito della presentazione del disegno di legge di assestamento reca circa 38 milioni di euro<sup>14</sup>: posto che la riduzione sarebbe quindi superiore al 25% della dotazione, sarebbe necessario un chiarimento sulla sostenibilità di tale operazione.

Si ricorda che le risorse del Fondo per il governo dei dispositivi medici sono destinate per un terzo all'Agenas per il finanziamento delle attività del programma nazionale di valutazione HTA (*Health technology assessment*) dei dispositivi medici, per un trentesimo a spese informatiche e per la restante parte alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico per le attività concernenti il governo dei dispositivi medici<sup>15</sup>.

La contabilizzazione degli effetti finanziari riportata nel corrispondente prospetto riepilogativo risulta appropriata.

## Articolo 8

### ***(Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)***

L'articolo dispone la proroga dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026 della data di entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (c.d. "*Sugar Tax*"). In particolare, si modifica l'articolo 1, comma 676, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), disponendo un'ulteriore proroga all'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026. Ai relativi oneri, stimabili in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo articolo 20 (si veda la relativa scheda).

<sup>14</sup> Il fondo è alimentato da un contributo dello 0,75% del fatturato prodotto nei confronti della pubblica amministrazione al netto dell'IVA (pari al 10% su tale tipologia di prodotto). L'ultimo [dato](#) disponibile indica una spesa per dispositivi medici pari complessivamente a 5.724 milioni di euro per il 2021.

<sup>15</sup> Cfr. Decreto ministeriale 29 dicembre 2023, Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2024, n. 33.

**La RT** evidenzia che la disposizione è volta a differire al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. Si riportano gli effetti finanziari differenziali della disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, tenuto conto dei dati aggiornati relativi ai consumi di bevande edulcorate.

(In milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028
Imposta di consumo	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0
IRES	0,0	19,9	-4,5	0,0
IRPEF	0,0	19,9	-4,5	0,0
IRAP	0,0	10,5	-2,7	0,0
<b>Totale</b>	<b>-142,0</b>	<b>21,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>-1,0</b>

Alle minori entrate, valutate in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori/maggiori entrate tributarie e minori/maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
1	Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019	imposta di consumo	E	T	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0	
		IRES	E	T		19,9	-4,5			19,9	-4,5			19,9	-4,5		
		IRPEF	E	T		19,9	-4,5			19,9	-4,5			19,9	-4,5		
		IRAP	E	T							10,5	-2,7			10,5	-2,7	
			S	C		-10,5	2,7										

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va premesso che alla disposizione istituita del tributo in questione, di cui si dispone, con la norma in esame, l'ulteriore differimento di un semestre dell'entrata in vigore, erano stati associati effetti di maggiori entrate sin dalla sua previsione iniziale (a decorrere dal 2023). In occasione del più recente rinvio della sua entrata in vigore, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, prevista dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 39/2024, la proroga era stata accompagnata da una RT recante la dettagliata quantificazione degli effetti (imposta di consumo, IRES, IRPEF e IRAP) previsti, in conto minori entrate, per le

annualità del quinquennio 2024-2028, in relazione alla prevista sospensione dell'entrata in vigore del tributo<sup>16</sup>.

Appare pertanto opportuno fornire analoga quantificazione degli effetti in conto minori/maggiori entrate anche con riferimento alla proroga in esame, per ciascuna delle annualità del triennio 2026-2028 rispetto a quelle da considerarsi, comunque, già scontate dai saldi tendenziali a legislazione vigente per il triennio 2025-2027 e a decorrere, indicando i criteri e le ipotesi assunte con riferimento alle basi imponibili considerate nella stima del minore/maggior gettito per le annualità richiamate.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 9**

### ***(Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)***

L'articolo dispone la riduzione, dal 10 per cento al 5 per cento, dell'aliquota IVA applicabile per la compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. Conseguentemente preclude l'applicazione del regime del "margine", secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li

<sup>16</sup> In particolare, la RT riportava i seguenti effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma:

*(milioni di euro)*

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Dal 2029</b>
<b>Imposta di consumo</b>	-139,0	-341,0	-268,0	-170,0	-170,0	0,0
<b>IRES</b>	0,0	21,3	43,1	19,6	10,3	0,0
<b>IRPEF</b>	0,0	21,3	43,1	19,6	10,3	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	10,3	23,7	8,2	3,9	0,0
<b>Totale</b>	<b>-139,0</b>	<b>-288,1</b>	<b>-158,2</b>	<b>-122,6</b>	<b>-145,4</b>	<b>0,0</b>

La relazione tecnica quantificava gli effetti che derivavano dalla riduzione del 50 per cento delle aliquote per il periodo che andava dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, che venivano quindi fissate, per i prodotti finiti in misura pari a 5 euro in luogo di 10 per ettolitro, mentre, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, l'imposta, veniva fissata in 0,13 euro per chilogrammo di prodotto in luogo di 0,25 euro. Nel corso dell'esame dell'emendamento governativo furono quindi approvati alcuni subemendamenti, per effetto dei quali: è stata differita l'entrata in vigore dell'imposta al 1° luglio 2025 e non più al 1° luglio 2026; le aliquote di imposta non sono state modificate rispetto a quelle previste a legislazione vigente. La quantificazione prima illustrata è stata quindi integrata dalla seguente tabella, prodotta dall'Ufficio del coordinamento legislativo e dall'Ufficio legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze, datato 15 maggio 2024.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>dal 2029</b>
<b>Imposta di consumo</b>	-71,0	-28,7	99,3	0	0	0
<b>IRES</b>	0	10,0	-0,2	-15,6	3,4	0
<b>IRPEF</b>	0	10,0	-0,2	-15,6	3,4	0
<b>IRAP</b>	0	5,3	-0,3	-8,4	3,0	0
<b>Totale</b>	<b>-71,0</b>	<b>-3,4</b>	<b>98,6</b>	<b>-39,6</b>	<b>9,8</b>	<b>0</b>

abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. A tal fine il comma 1 novella il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, a cui sono apportate alcune modificazioni. In particolare:

- alla lettera a) modificando l'articolo 36, comma 2, del citato decreto-legge n. 41 del 1995, introduce una condizione affinché il soggetto rivenditore di beni usati possa optare per il regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati ovvero per la rivendita di oggetti d'arte acquistati dall'autore (o dai suoi eredi o legatari). Più precisamente, il soggetto passivo-rivenditore può esercitare l'opzione per il regime del margine qualora abbia acquistato o importato oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione con aliquota IVA non ridotta (perciò con aliquota IVA ordinaria del 22 per cento);
- alla lettera b) si dispone l'abrogazione dell'articolo 39 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale disponeva l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte di cui alla lettera a) del citato allegato tabellare effettuate dagli autori o dai loro eredi e legatari.

Il comma 2 dispone la modifica della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquote IVA ridotte:

- alla lettera a) si modifica la Tabella A, Parte II-*bis*, aggiunge il numero 1-*octies*) all'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento, e più precisamente: oggetti d'arte di cui alla lettera a) della Tabella allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, a condizione che non si applichi il regime speciale (c.d. "del margine") per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; oggetti da collezione di cui alla lettera b) della Tabella allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, a condizione che non si applichi il regime speciale (c.d. "del margine") per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) della Tabella allegata al decreto-legge n. 41 del 1995, a condizione che non si applichi il regime speciale (c.d. "del margine") per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;
- alla lettera b) modificando la medesima Tabella A, Parte III, si elimina il numero 127-*septiesdecies*) dall'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, e più precisamente: oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della Tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. Con tali disposizioni, pertanto, viene introdotto un meccanismo di alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Il comma 3, recante disposizioni di copertura finanziaria, stabilisce che alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo in commento (valutate per un importo pari a 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede la modifica del regime del margine, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, attualmente applicabile su opzione per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato importati ovvero acquistati direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari.

La misura, inoltre, prevede per le stesse cessioni e per tutte le altre cessioni degli stessi beni – non rientranti nel regime del margine di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 relativo alle cessioni di beni acquistati da privati ovvero da soggetti che non detraggono l'IVA – l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento.

A legislazione vigente le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato importati ovvero acquistati direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari operano nel regime del margine con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento sull'intero imponibile delle suddette cessioni in luogo dell'applicazione dell'aliquota del 22 per cento sul margine determina di fatto una perdita di gettito stimato sulla base dei dati reperiti presso gli operatori di settore (gallerie d'arte e antiquari).

In particolare, sulla base dei dati reperiti presso gli operatori di settore risulta un fatturato complessivo relativo al 2023 di circa 600 milioni di euro per le gallerie d'arte e di circa 335 milioni per gli antiquari.

Le cessioni dei beni interessati sono prevalentemente rappresentate da esportazioni (non imponibili ai fini IVA), rispettivamente pari a circa il 70 per cento per le gallerie d'arte e pari al 67 per cento per gli antiquari.

Pertanto, la quota di fatturato soggetta ad IVA rappresenta circa il 30 per cento per le gallerie d'arte e circa 1/3 per gli antiquari.

Di tale quota di fatturato rientra nel regime del margine su "opzione" il 40 per cento per le gallerie d'arte e il 10 per cento per gli antiquari. Il margine "medio" riscontrato è circa il 30 per cento del valore delle cessioni per entrambe le categorie di soggetti.

Applicando la differenza tra la legislazione proposta (aliquota IVA al 5 per cento sull'intero imponibile) e quella vigente (aliquota IVA al 22 per cento sul margine), si stima una perdita di gettito di circa 1,4 milioni di euro su base annua.

Relativamente alla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento sulle altre cessioni, non rientranti nel regime del margine obbligatorio, evidenzia che le stesse cessioni rappresentano per le gallerie d'arte e per gli antiquari rispettivamente circa il 20 e il 5 per cento della quota di fatturato soggetta ad IVA.

Pertanto, sulla base degli stessi dati la Rt stima una perdita di gettito di circa 7,0 milioni di euro su base annua. Nel complesso, l'intervento determina una perdita di gettito IVA di circa 8,4 milioni di euro su base annua. Per il 2025, considerata l'entrata in vigore della misura, si stima una perdita di gettito valutabile in 4,9 milioni di euro.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, indica, in relazione alle norme in esame, minori entrate tributarie, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1-3	Applicazione IVA al 5% sull'intero imponibile per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione	E	T	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4

**Al riguardo**, va premesso che la misura di cui al comma 1 stabilisce l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% anziché del 22% sull'intero imponibile per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, purché non rientranti nel regime del cd. margine di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, relativo alle cessioni di beni acquistati da privati ovvero da soggetti che non detraggono l'IVA.

A tal fine, la RT quantifica per effetto della riduzione dell'aliquota IVA una perdita di gettito, assumendo, sulla base di dati "reperiti presso gli operatori di settore", un fatturato complessivo relativo al 2023 di circa 600 milioni di euro per le gallerie d'arte e di circa 335 milioni per gli antiquari. Asserisce poi che le cessioni dei beni sono rappresentate prevalentemente da esportazioni (non imponibili ai fini IVA), pari a circa il 70 per cento per le gallerie d'arte e al 67 per cento per gli antiquari, per cui la quota di fatturato soggetta ad IVA rappresenta circa il 30 per cento per le gallerie d'arte e circa 1/3 per gli antiquari. Di tale quota di fatturato rientrerebbe nel regime del margine su opzione il 40 per cento per le gallerie d'arte e il 10 per cento per gli antiquari. Pertanto dalla differenza tra la legislazione proposta (aliquota IVA al 5 per cento sull'intero imponibile) e quella vigente (aliquota IVA al 22 per cento sul margine) si avrebbe una perdita di gettito di circa 1,4 milioni di euro su base annua.

Sul comma 2, relativamente alla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento sulle "altre" cessioni, non rientranti nel regime del margine obbligatorio, la RT evidenzia che le stesse rappresentano per le gallerie d'arte e per gli antiquari, rispettivamente, circa il 20 e il 5 per cento della quota di fatturato soggetto ad IVA. Pertanto, sulla base degli stessi dati, la RT calcola una perdita di gettito di circa 7,0 milioni di euro su base annua.

Per i profili di quantificazione, rammentando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi informativi idonei a comprovare la congruità della ipotesi assunte sui volumi d'affari del mercato dell'antiquariato e delle gallerie d'arte, considerati dalla RT ai fini della stima degli oneri attesi in conto minori entrate, per il 2025 e a decorrere dal 2026. Analoghe informazioni andrebbero fornite relativamente al gettito IVA registrato per i comparti economici in questione nelle passate annualità<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Ulteriori informazioni potrebbero essere fornite con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) registrati in relazione alle condotte dichiarative degli operatori dei settori (antiquari e gallerie d'arte). L'agenzia delle entrate informa che l'introduzione degli ISA risponde all'esigenza di: favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti rafforzare la collaborazione contribuenti e Amministrazione finanziaria. La metodologia che è stata utilizzata per elaborare e applicare gli ISA tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi: indicatori elementari di affidabilità; indicatori elementari di anomalia. La "media" del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi. Il decreto-legge n. 50/2017 ha previsto anche l'istituzione di una "Commissione di Esperti", alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono. Gli ISA sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo. A titolo esemplificativo, con riferimento ai dati relativi al 2023, gli ISA riferiti alla sola categoria economica degli antiquari indicano, in relazione alla presenza di n. 7.922

Inoltre, ulteriori elementi di valutazione andrebbero forniti in merito ai criteri considerati per la stima delle minori entrate per l'anno in corso, dal momento che la RT si limita a riferire che le stesse sono state valutate con riferimento all'entrata in vigore della riduzione del prelievo da 1° luglio 2025, non fornendo indicazioni in merito al regime prevalente di liquidazione e versamento mensile/trimestrale dell'IVA da parte degli operatori dei settori interessati. Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità, al terzo periodo, prevede che la RT debba indicare non solo i dati assunti della quantificazione degli oneri, ma anche i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare

Quanto ai profili relativi allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 10**

### ***(Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR)***

L'articolo modifica in più punti il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività.

In particolare, la norma novella in più punti l'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129:

- alla lettera a) si dispone che i soggetti persone giuridiche regolarmente iscritti nella sezione speciale Registro operatori valute virtuali (VASP, *Virtual Asset Service Providers*) del registro delle attività di cambiavalute possano presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114 entro il 30 dicembre 2025 (in luogo del previgente 30 giugno 2025) al fine di continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 (in luogo del previgente 30 dicembre 2025) o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore;
- alla lettera b) inserisce il comma 1-*bis*, ai sensi del quale i VASP (soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute) possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- alla lettera c) si apporta una modifica di coordinamento;
- alla lettera d) tramite la modifica del comma 4, viene posticipata al 30 dicembre 2025 (in luogo del previgente 30 giugno 2025) la data entro la quale tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute, secondo quanto previsto dai commi 8-*bis* e 8-*ter* del medesimo articolo, che non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62

---

operatori, 1.176 operatori "persone fisiche ed enti societari" (con reddito inferiore ai 30.000 euro dichiarati e detti medio unitario di 14.000 euro annui)) che presentano un ISA inferiore a 8 e 305 operatori con indice ISA superiore a 8; Cfr. Agenzia delle entrate, Gli Indici Sintetici di affidabilità fiscale, I Dati ISA in dettaglio nel 2023, statistiche sul sito *internet* dell'Agenzia.

del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia e l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d'ufficio;

- alla lettera e) viene posticipata al 30 settembre 2025 (in luogo del previgente 31 maggio 2025), la data entro la quale i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute pubblicano sul proprio sito *web* e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti;
- alla lettera f) viene modificato, al comma 6, al terzo trimestre del 2025 (in luogo del previgente primo trimestre del 2025) il periodo a cui devono riferirsi le informazioni con l'invio delle quali cessa di applicarsi l'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati ai soggetti di cui ai commi 1 e 4;
- alla lettera g) viene posticipato, al comma 7, al 1° ottobre 2025 (in luogo del previgente 1° aprile 2025) il momento a far data dal quale, e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle attività di cambiavalute, si considerano le operazioni effettuate su cui i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché alle forze di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità.

**La RT** evidenzia che la disposizione modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024, che ha recepito a livello nazionale il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle crypto-attività (MiCAR) al fine di:

- estendere il regime transitorio previsto per i VASP (*Virtual Asset Service Providers*) iscritti al registro OAM fino al 30 giugno 2026 a condizione che presentino istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025 (modifiche ai commi 1 e 4);
- consentire ai VASP iscritti di continuare ad operare in Italia anche qualora un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario richieda l'autorizzazione in un altro Stato membro (cfr. nuovo comma 1-*bis* e modifica al comma 2);
- adeguare i termini previsti per gli adempimenti, in capo ai VASP, relativi ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114 o all'ordinata chiusura dei rapporti, alla trasmissione per via telematica dei dati, nonché i termini di decorrenza della conservazione dei dati (modifiche ai commi 5, 6, 7).

La disposizione in commento ha effetti sull'operatività del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori: la prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale è infatti attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso una sezione speciale di tale registro (i c.d. «*Virtual Asset Service Providers*» o VASP) ai sensi dell'articolo 17-*bis*, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022.

*La RT evidenzia come l'operatività del suddetto registro è stata assicurata dall'OAM mediante sistemi di autofinanziamento e/o di contribuzione da parte dei soggetti iscritti. Ne discende, che le modifiche al regime transitorio non comportano né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né variazioni in termini di maggiori entrate per l'erario.*

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 11** ***(Misure urgenti in materia di antiriciclaggio)***

Il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, modifica il ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti *non profit* a fini terroristici. Vengono, inoltre, precisate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche. A tal fine, si dispongono alcune integrazioni agli articoli 3 e 4-*bis* del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.*).

Il comma 2 reca modificazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*). La disposizione estende alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Inoltre, dispone che la relazione al Parlamento redatta dal Comitato di sicurezza finanziaria e trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze deve tener conto anche delle attività di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le autorità di vigilanza del settore: definiscono le procedure e le metodologie per la valutazione del rischio anche di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa cui gli intermediari sono esposti; possono richiedere segnalazioni periodiche per finalità anche di prevenzione al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Agli organismi di autoregolamentazione spetta l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche anche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché la formazione e l'aggiornamento dei propri iscritti anche in tema di politiche e strumenti di prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Sono altresì introdotti obblighi, ricalcati dalla normativa antiriciclaggio, per il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. In particolare, alla lettera *h)* dispone l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 16-*ter* riguardante l'analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 1 prevede che spetti al Comitato di sicurezza finanziaria identificare, analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate (ossia, il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa). La cadenza dell'analisi è stabilita in tre anni, ma il Comitato può aggiornarla quando lo ritenga opportuno, all'insorgenza di nuovi rischi. Il comma 2 stabilisce che i risultati dell'analisi sono offerti ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione, affinché valutino i rischi e adottino misure di mitigazione proporzionali e adeguate. Il comma 3 consente di integrare la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo con quella del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 4 obbliga i medesimi soggetti ad adottare presidi e attuare controlli per la mitigazione e la gestione dei rischi di mancata applicazione o di evasione delle sanzioni finanziarie mirate. I presidi e i controlli citati possono fare

parte dei programmi di sanzioni finanziarie mirate già esistenti per il contrasto ai rischi di finanziamento del terrorismo.

Ancora, stabilisce un'ulteriore condizione per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.

Aggiunge infine l'articolo 45-*bis*, che impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio italiano senza succursale, di istituire un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi antiriciclaggio.

**La RT** segnala che la disposizione in esame introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (comma 1) e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (comma 2, lettere *a*), numeri 1), 3) e 5), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), volte ad allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal FAT/GAFI, nel febbraio 2012, e successivamente aggiornati nel 2024. Trattandosi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, introdotte al comma 1, lettera *a*), sono volte a uniformare l'ordinamento al requisito della raccomandazione 8 del FATF/GAFI che richiede ai Paesi di intraprendere, ove opportuno, programmi per sensibilizzare e approfondire la consapevolezza degli enti *non profit* sulle potenziali vulnerabilità degli stessi all'abuso per finalità di finanziamento del terrorismo. A tale fine l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 109 del 2007 viene integrato prevedendo che il Comitato di sicurezza finanziaria sia il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti *non profit* e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti *non profit*.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 2007, prevedendo, in attuazione della raccomandazione 6 del FATF/GAFI, la procedura da seguire da parte delle Autorità italiane quando si indirizza una richiesta di congelamento a uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel dettaglio, la raccomandazione 6 prevede che, nel richiedere a un altro Paese di dare effetto alle azioni avviate nell'ambito dei meccanismi di congelamento implementati ai sensi della risoluzione 1373/2001 del Consiglio, il Paese che avvia la procedura di congelamento dovrebbe fornire quanti più dettagli possibili sulla designazione proposta e, in particolare, informazioni identificative sufficienti a consentire l'identificazione accurata e certa di persone ed entità e informazioni specifiche a supporto della determinazione che la persona o l'entità soddisfa i criteri pertinenti per la designazione.

Il comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze già svolge di fatto i compiti in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, lettere *a)*, n. 1), e 4), *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 del FATF/GAFI.

In particolare, la Raccomandazione 1 del GAFI prevede che gli Stati debbano identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Si precisa, che il rischio in esame si riferisce alla potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Ciò premesso, le modifiche in esame, in linea con la suddetta raccomandazione del GAFI, sono volte ad attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che riguardano l'Italia e correlativamente ad adeguare le procedure di analisi e mitigazione dei rischi, già in capo ai soggetti obbligati per quanto riguarda i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *a)*, numero 2), e lettera *c)*, numero 4), è volto specificatamente a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare il novero dei paesi terzi ad alto rischio. Al Ministero dell'economia e delle finanze viene, infatti, attribuito il potere di identificare con proprio decreto, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, Paesi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla Commissione europea.

Al comma 2, lettera *a)*, numeri 1), 2), e 4), sono allineate alle Raccomandazioni del FATF/GAFI le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *bb)*, *dd)*, *p)* e *oo)*, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Le modifiche di cui al comma 2, lettere *a)*, numeri 3) e 5), *l)*, *m)* e *n)*, prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) con sede in altro stato membro e che operano stabilmente in Italia senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, di designare un punto di contatto centrale in Italia. La vigilanza in materia è affidata alla Banca d'Italia competente anche per l'applicazione delle relative sanzioni, in caso di violazione. Sul punto evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei compiti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera *d)*, modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di ampliare le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del comitato di sicurezza finanziaria, già concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *g*), sopprime il riferimento allo status di membri del comitato, nella prospettiva secondo cui tutti gli Stati dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti possano fornire rapidamente la più ampia cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto e finanziamento del terrorismo.

Il comma 2, lettera *h*), inserisce il nuovo articolo 16-*ter* nel decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale formalizza l'attribuzione in capo al comitato di sicurezza finanziaria di competenze già di fatto esercitate in materia di analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *i*), modifica l'articolo 27, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 integrando il novero delle condizioni in presenza delle quali può essere ammessa l'adeguata verifica tramite terzi infra-gruppo.

Conclude assicurando che le amministrazioni interessate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *g*), *h*) e *i*), ovvero specificatamente il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il medesimo Ministero stesso e la Guardia di finanza, svolgono le competenze e attività in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva che le norme prevedono, tra l'altro, un'estensione delle competenze e delle attività del Comitato di sicurezza finanziaria, incardinato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'analisi del rischio di proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'elaborazione di una relazione annuale su tale materia da presentare al Parlamento. Posto che la RT si limita ad affermare che si tratta di competenze già di fatto esercitate da parte del Comitato che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbe fornita una puntuale indicazione delle risorse disponibili, in aderenza a quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

## **Articolo 12**

***(Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)***

L'articolo, modifica la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 66, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), individua nelle carte di debito, di credito e prepagate gli strumenti di pagamento elettronici per i quali la norma oggetto di modifica regola i relativi tempi di accredito.

**La RT** rileva che la disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di obblighi di tempestività a carico dei prestatori di servizi di pagamento.

Assicura che la modifica non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### Articolo 13

#### *((Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze))*

L'articolo modifica la norma concernente la composizione del Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, prevedendo – quale membro – in aggiunta al direttore generale del Tesoro – anche il direttore generale dell'economia del medesimo dicastero dell'economia e delle finanze.

**La RT** conferma che la disposizione interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Tale disposizione ha consentito di individuare i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (CDP) sino alla sua trasformazione in società per azioni, avvenuta nel 2003 con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la nuova configurazione del cda rimessa alle disposizioni statutarie della società, l'articolo 7, comma 1, della legge n. 197 del 2003 ha assunto una diversa funzione. Esso infatti individua, alle lettere *c)*, *d)* e *f)* i cinque componenti di diritto del consiglio che intervengono, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del citato decreto-legge, per l'amministrazione della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge. In particolare, alla lettera *d)* si prevede la partecipazione al Consiglio di amministrazione del direttore generale del Tesoro.

Evidenzia che la modifica in esame integra la composizione del Consiglio di amministrazione, nella sua configurazione allargata per l'amministrazione della gestione separata, alla figura del direttore generale dell'economia. In particolare, in considerazione della recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e della istituzione del Dipartimento dell'economia (avvenuta con DPCM n. 125 del 26 luglio 2023), al quale sono state assegnate competenze già affidate al Dipartimento del Tesoro, la norma prevede l'integrazione del cda, tra i componenti di diritto per la gestione separata, anche alla figura del direttore generale dell'economia.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, rammentando che la Cassa depositi e prestiti è soggetto “fuori perimetro” del sottosettore delle PA ai fini di contabilità nazionale, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 14** ***(Disposizioni urgenti in materia di turismo)***

Il comma 1, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, autorizza, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44 milioni di euro per il 2025 e di 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 22 milioni per il 2025 e 16 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Il comma 2 destina le risorse di cui al comma 1 ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 ai sensi dell'articolo 20.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro il 31 luglio 2025, l'individuazione delle tipologie di costo, delle specifiche categorie dei soggetti beneficiari e delle modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Il comma 5, novellando l'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 113 del 2024, differisce dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 il termine entro il quale gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, presentano:

- atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante “Semplificazione delle procedure catastali”), per l'aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati.

Analogo differimento è altresì disposto dal comma 5 in relazione alla norma che prevede che le rendite catastali rideterminate abbiano effetto dal 1° gennaio 2025, limitatamente all'anno di imposizione 2025, per gli atti di aggiornamento in questione presentati entro il termine fissato (che appunto è prorogato dal 15 giugno al 15 dicembre 2025)<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> La disposizione è posta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019. Tale comma 745 prevede che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi

Il comma 6, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026 il termine per realizzare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 0,5 e 10 milioni di euro attraverso la concessione di contributi diretti afferenti l'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" (Misura M1C3, intervento 4.2.5 del PNRR).

Il comma 7 prevede l'applicazione del termine di cui al comma 6 anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data del 1° luglio 2025.

**La RT** premette, in relazione ai commi 1-4, che per "*staff house*" si intendono gli alloggi forniti da un datore di lavoro ai propri dipendenti, finalizzati a garantire un'adeguata sistemazione abitativa durante il periodo di prestazione lavorativa.

Le *staff house*, infatti, possono essere strutture temporanee o permanenti, destinate ad accogliere i lavoratori impiegati stabilmente o stagionalmente.

Il problema dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili per i lavoratori del turismo è peraltro aggravato nelle aree con picchi di flussi turistici o con alta densità turistica, dove i costi delle locazioni diventano particolarmente elevati, di fatto impedendo loro di accettare offerte di lavoro laddove non dispongano di una diversa soluzione abitativa. Il tema, peraltro, si inserisce in un problema ben più ampio, socialmente diffuso a livello europeo, riguardando non soltanto le categorie di cittadini con il reddito più basso, ma anche una parte più ampia della società, a causa di una serie di fattori, tra cui l'aumento della domanda di alloggi nelle aree urbane, l'aumento dei costi delle abitazioni, la carenza di offerta abitativa, l'invecchiamento del parco immobiliare, le disparità economiche regionali.

Per questo nel 2026 la Commissione europea ha in programma di presentare un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per integrare le politiche e le iniziative degli Stati membri e dei governi regionali e locali in materia di alloggi, nel rispetto del principio di sussidiarietà nel settore dell'edilizia abitativa e tenendo conto dei vari interessi delle numerose parti coinvolte.

Tra le principali iniziative previste la Commissione ha intenzione di rivedere le proprie norme in materia di aiuti di Stato, mantenendo la promessa di facilitare il finanziamento dell'efficienza energetica e di alloggi economicamente accessibili.

La misura di *staff housing* prevista si inserisce pienamente in questo contesto dove l'intervento pubblico risulta necessario a sostenere la vita anche attiva delle persone.

Le disposizioni in commento consentiranno, inoltre, di potenziare il sistema degli alloggi destinati ai dipendenti delle attività turistico-ricettive, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto permetterebbero, in primo luogo, di fornire un aiuto concreto agli imprenditori del settore e, in secondo luogo, di generare una maggiore attrattività per la forza lavoro, con particolare riferimento all'occupazione giovanile.

---

edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

In questo modo, nel breve periodo, pertanto, si ottimizzerebbero gli strumenti a disposizione delle imprese, mentre nel medio periodo si consentirebbe di stimolare il rilancio strategico del settore attraverso una maggiore capacità competitiva delle imprese e una maggiore attrattività dell'offerta.

La RT, dopo la suddetta esposizione delle finalità della norma e aver ribadito il contenuto del dispositivo, specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell'azienda ed è riferito sia all'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori interessati, sia all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Il vincolo di destinazione dell'immobile è da intendersi, dunque, riferito alla platea dei lavoratori, e non ad un singolo lavoratore, alle dipendenze delle imprese del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'arco della suddetta forbice temporale quinquennale fruiscono degli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 1.

L'erogazione dei contributi avverrà nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, relativamente ai contributi per il sostegno dei costi di locazione, l'erogazione avverrà, nel rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*», e del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alle condizioni e limiti in esso applicabili. In particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamate sono gli articoli 14, 15 e 16, con riguardo agli aiuti a finalità regionale, gli articoli 17 e 18, con riguardo agli aiuti alle PMI, e gli articoli 36, 38-*bis* e 41, con riguardo agli aiuti per la tutela ambientale.

Infine, in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, la RT rappresenta che a tal fine le risorse di cui al comma 3 risultano disponibili e accantonate.

La RT prosegue la sua disamina confrontandosi con il comma 5, che si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha sancito l'irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.

Nello specifico, ricorda che tale articolo prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, *maxicaravan* e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli

atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il comma 3, ora novellato, prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 giugno 2025, presentino:

- atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante "Semplificazione delle procedure catastali"), per l'aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L'odierno intervento normativo proroga dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 il termine appena citato entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di superare le difficoltà interpretative finora riscontrate, arrivando a garantire l'uniforme applicazione della disciplina a livello nazionale in tempi idonei a rispettare il termine finale. La suddetta proroga, comunque, non incide ai fini della rideterminazione delle rendite catastali, la quale, ai sensi del comma 6, ha effetto dal 1° gennaio 2025.

Tale proroga permetterebbe, da una parte, alle Direzioni regionali/Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate di uniformarsi nelle procedure di applicazione della nuova normativa, nonché, dall'altra, agli intestatari catastali di seguire un indirizzo interpretativo unitario a livello nazionale e quindi di indicare in maniera puntuale, coerente e uniforme i beni da ricomprendere e stimare ai fini della presentazione degli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene ineludibile differire il termine entro il quale gli intestatari catastali *de quibus* devono presentare i suddetti atti di aggiornamento.

A tal riguardo, si rappresenta, infine, che la misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il termine del 15 giugno 2025, indicato in norma nella sua attuale formulazione, non è legato al versamento della prima rata di acconto dell'IMU, che, come noto, è pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Peraltro, il versamento della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre 2025 – e quindi successivamente alla data prorogata – a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

In relazione ai commi 6 e 7 la RT ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 152 del 2021 reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, con particolare riferimento al sostegno agli investimenti nel settore turistico.

L'odierno intervento normativo si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge *de quo*, estendendo il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Rotativo Imprese (FRI) dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, chiarendo, altresì, che il nuovo termine si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 152 e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Il suddetto

Fondo Rotativo è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green. I beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agriturismo, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

L'estensione del termine, in ossequio ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, assicurando parità di trattamento tra i beneficiari, si rende necessaria per consentire una più efficace attuazione degli interventi previsti, tenuto conto delle difficoltà operative e dei ritardi accumulati da molte imprese beneficiarie a causa di fattori esogeni, quali l'aumento dei costi delle materie prime, la carenza di manodopera specializzata e i ritardi nelle forniture. L'inclusione dei procedimenti amministrativi pendenti, inoltre, garantisce uniformità di trattamento e certezza giuridica, evitando disparità tra soggetti beneficiari in fasi diverse del processo autorizzativo. Al 30 maggio 2025 risultano già presentate 477 istanze in risposta al primo bando di cui 218 ammesse, per 205 decreti emanati e 13 *iter* in corso in attesa della delibera bancaria. Relativamente al secondo bando sono state presentate 350 istanze di cui 159 ammesse, per 69 decreti già emanati e 90 con *iter* in corso per la acquisizione della delibera bancaria.

Mediante l'intervento normativo in esame si produrrebbero, conseguentemente, i seguenti effetti attesi:

- a) Maggiore flessibilità per le imprese nel completamento degli investimenti.
- b) Riduzione del rischio di revoca dei contributi per cause non imputabili ai beneficiari.
- c) Accelerazione della spesa e miglioramento della capacità di assorbimento delle risorse PNRR.
- d) Chiarezza normativa per le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti.

L'intervento normativo in esame ha carattere ordinamentale e organizzativo, finalizzato a garantire una più efficace attuazione degli interventi già programmati e, pertanto, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga del termine di realizzazione degli interventi, infatti, non incide sull'ammontare complessivo delle risorse già stanziato, né modifica i criteri di accesso, le modalità di erogazione dei contributi o introduce nuovi beneficiari.

La norma è coerente con i vincoli di finanza pubblica e con gli obiettivi del PNRR, poiché la proroga del termine consente di evitare la perdita di risorse già assegnate e migliora la capacità di spesa delle amministrazioni e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, è compatibile con la normativa dell'Unione europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Invero, l'estensione del termine per la realizzazione degli interventi non altera la natura, gli obiettivi o i criteri di ammissibilità delle misure previste dal PNRR, ma si limita a garantire una più efficace attuazione degli investimenti già programmati.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Contributi per la realizzazione di investimenti volti alla creazione ovvero alla riqualificazione e all'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficiamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo	S	K	22	16	16		22	16	16		22	16	16	
	Contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo	S	C	22	22	22		22	22	22		22	22	22	

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti previsti. In merito alla congruità delle risorse, andrebbero fornite prime informazioni sulla platea dei possibili beneficiari del contributo per la locazione, sull'ammontare monetario previsto della riduzione di almeno il 30% del valore di mercato dei canoni di affitto e sul numero di immobili e relative superfici che potrebbero beneficiare di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Quanto al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi, in relazione agli interventi di riqualificazione degli alloggi, classificati come spese in conto capitale, si osserva che sono scontati identici effetti sui saldi sin dal primo anno, contrariamente alla prassi che registra un impatto iniziale più attenuato, per cui andrebbe confermata la correttezza di tale registrazione e ne andrebbero illustrate le ragioni.

Per i profili di copertura si rinvia all'articolo 20.

Nulla da osservare sul comma 5, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

Per quanto attiene ai commi 6 e 7, rilevato che la proroga non dovrebbe in effetti incidere sui tendenziali di spesa già scontati, andrebbe chiarito se le eventuali economie che si registrerebbero in assenza della presente disposizione sarebbero acquisite all'erario o restituite alla Commissione, coinvolgendo risorse afferenti al PNRR. Si ricorda poi che i contributi in questione operano (articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021) nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per cui eventuali erogazioni nel 2026 dovranno essere effettuate in conto residui.

## Articolo 15

### *(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)*

Il comma 1 modifica l'articolo 1, commi 559 e 560 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, consentendo alle Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi,

elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea. La disposizione in esame estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

Il comma 2 rifinanzia il Fondo per l'innovazione in agricoltura, che viene incrementato, per l'anno 2025, di 47 milioni di euro, al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole. Ai relativi oneri, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 3, al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

**La RT**, in merito al comma 1, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che la disposizione consente all'Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell'Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE) riducendo, di conseguenza, l'ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma.

Affinché la Commissione europea possa autorizzare la riduzione del cofinanziamento nazionale anche dal PNSR 2014-2022 è opportuno che le risorse già a carico del Fondo di rotazione, detratte dal cofinanziamento, vengano contestualmente riallocate allo stesso programma come aiuti nazionali aggiuntivi.

La disposizione assume carattere di necessità e urgenza in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo entro il quale devono essere impegnate e spese le risorse residue relative alla programmazione FEASR 2014-2022. Il mancato utilizzo entro tale data comporterebbe la perdita definitiva di tali risorse, con conseguente danno economico e operativo per il sistema di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, è indispensabile adottare tempestivamente tali misure che consentano di massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue, garantendo così la piena realizzazione degli interventi previsti e l'ottimizzazione delle risorse comunitarie disponibili, evitando sprechi e inefficienze.

La RT conclude sottolineando che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2 e 3 la RT assicura che il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023 e il fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, utilizzati per la copertura finanziaria dei rispettivi oneri, presentano le necessarie disponibilità.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
2	Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 428, della L. 197/2022	S	K	47				47				47			
	Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-47				-47				-47			
3	Incremento del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'art. 26, c. 1, del D.L. 4/2022	S	C	5				5				5			
	Riduzione Tabella A – MASAF	S	C	-5				-5				-5			

**Al riguardo**, in merito al comma 1, atteso che la norma nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale procede ad autorizzare riduzioni, nuove destinazioni e riallocazioni di risorse, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti che tale disposizione reca sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente ai commi 2 e 3, posto che il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura e la Tabella A del MASAF presentano le necessarie disponibilità, andrebbe unicamente assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche alla luce dell'azzeramento delle risorse del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura.

## Articolo 16

### ***(Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria)***

L'articolo reca alcune modifiche all'articolo 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – con il quale era stata istituita la fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive* – al fine di implementare la funzionalità del medesimo Centro di ricerca, ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria.

In particolare, le lettere a)-g) del comma 1, apportano alcune puntuali modifiche al sopra richiamato articolo 62-bis. Viene modificata la denominazione del precedente Centro di ricerca in una fondazione denominata "Istituto Italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria", a cui viene attribuita la competenza sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del

processo industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede inoltre che la fondazione possa avvalersi non solo della collaborazione di università e di istituti universitari di ricerca ma anche di organizzazioni internazionali. Da ultimo, il comma in esame prevede che il contributo iniziale, pari a 20 milioni di euro, venga erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e che la stessa sia collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali.

Il comma 2 dispone che entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame si dovrà provvedere all'aggiornamento dello statuto, mentre nelle more di tale aggiornamento il consiglio di sorveglianza, disciplinato dallo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 26 gennaio del 2024, viene integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazioni tecnologiche e transizione digitale.

Il comma 3, infine, prevede che dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** ribadisce che il comma 1 dispone un adeguamento dell'attività della fondazione di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al mutato scenario scientifico e tecnologico, adeguandola alle priorità in materia di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle applicazioni ai settori industriali, mantenendo la continuità dell'ente, sia sul piano degli organi, sia sul piano operativo, sia sul piano degli impegni finanziari in essere e provvedendo ai conseguenti aggiornamenti del predetto articolo 62-*bis*, anche rispetto alle previsioni che non presentano più carattere di attualità.

Assicura che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 8 del citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, pari, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 207 del 2024, a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che risultano congrue e presentano la necessaria disponibilità.

Infatti, la fondazione, a seguito dell'insediamento degli organi nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, ha iniziato ad operare nel corso del secondo semestre del 2024, provvedendo, sul piano finanziario, alla programmazione delle attività e dei correlati impegni di spesa di *start-up* organizzativo e di costruzione delle infrastrutture *hardware* per il calcolo.

Rileva che le principali voci di *budget* 2024 sono state per personale, servizi e *ICT* per la parte di costi dell'esercizio (495.000 euro) e per la infrastruttura di calcolo *HPC*, per la parte di investimenti in immobilizzazioni (per un totale di 12.234.000 euro), la quale risulta adeguata e pienamente fruibile per le attività della fondazione, così come adeguate ai sensi della presente disposizione.

Inoltre, segnala che la riorganizzazione del perimetro di attività potrebbe essere suscettibile di determinare, anche grazie alla presenza di significative economie di scala e di scopo, una più estesa attività di ricerca e di generare maggiori ricavi dalla

valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, che potranno alimentare il patrimonio della fondazione.

Il comma 2 prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda all'aggiornamento dello statuto dell'ente disponendo che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza della fondazione sia integrato da un componente designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Anche da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al relativo compenso (che, in base all'articolo 18 del vigente statuto, è determinato in conformità al DPCM 23 agosto 2022, n. 143, ed è pertanto attualmente pari a 2.000 euro l'anno) si fa fronte a valere sulle risorse del fondo di gestione, e nello specifico della voce di bilancio "costi per servizi con collaboratori e compensi", della Fondazione che risulta ampiamente capiente allo scopo, in considerazione della consistenza del fondo stesso sopra riportata di 18 milioni euro l'anno.

Il comma 3, a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, prevede in ogni caso che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva che la trasformazione in Fondazione di diritto privato del Centro di ricerca in questione, non modifica la circostanza che l'ente continui a rientrare nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale, sino a quando la quota maggioritaria dei propri mezzi finanziari continuerà ad essere a carico delle Amministrazioni membri fondatori<sup>19</sup>.

Per i profili di quantificazione, con particolare riferimento alle norme che prevedono che la fondazione potrà avvalersi di organizzazioni internazionali e non solo della collaborazione di università e di istituti universitari di ricerca e che stabiliscono che il contributo iniziale a carico del bilancio dello Stato, pari a 20 milioni di euro<sup>20</sup>, verrà erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale collegata ai piani scientifici, annuali e pluriennali, non ci sono osservazioni.

---

<sup>19</sup> Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto annesso al DPCM 26 gennaio 2024 sono infatti membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

<sup>20</sup> I capitoli interessati dello stato di previsione del MISE iscritti nel bilancio dello Stato 2025-2027 sono il capitolo 7451 (per cui si prevede uno stanziamento di 9 milioni per il 2025 e di 2 milioni per il 2026) relativamente a "Centro per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità nell'area di crisi complessa di Torino" e il capitolo 7455 intestato a "Risorse da destinare alla Fondazione Centro italiano di ricerca per l'Automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'*automotive* e dell'Aerospaziale, nel quadro del processo industria 4.0", per cui nel bilancio 2025/2027 è previsto uno stanziamento di 18 milioni di euro annui.

Riguardo a quanto stabilito dal comma 2 in merito alla prevista revisione dello Statuto<sup>21</sup>, si prende atto che, a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, il comma 3 stabilisce che dal riordino della disciplina statutaria della Fondazione non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 17**

### ***(Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)***

Il comma 1 consente che le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 siano utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge n. 207 del 2024 (per cui è altresì ammesso in questi casi il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, previsto dal Fondo per la promozione integrata (di cui all'art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18 del 2020. Tale previsione, ora estesa anche agli investimenti effettuati in India, è applicabile alle condizioni dettate dall'articolo 1, comma 465, della L. n. 207 del 2024), e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 (sugli aiuti cd. "*de minimis*"), secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 3, modificando l'articolo 1, comma 467, della legge n. 207 del 2024, estende l'ambito di applicazione della deroga al limite ordinario del 10% previsto per il cofinanziamento a fondo perduto concesso attraverso il Fondo per la promozione integrata, in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo 394 a sostegno di progetti di internazionalizzazione. Nella formulazione originaria, il citato comma 467 prevedeva che le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potessero beneficiare di un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 (in deroga al limite ordinario del 10% stabilito dalla normativa istitutiva del Fondo per la promozione integrata), ma esclusivamente per investimenti destinati all'America centrale o meridionale. La novella interviene ampliando sia il perimetro territoriale degli investimenti agevolabili, includendo

---

<sup>21</sup> Va evidenziato che il DPCM 26 gennaio 2024 (a cui è annesso lo statuto dell'Ente ad oggi in vigore), che ha disciplinato l'istituzione della Fondazione Centro italiano di ricerca per l'*automotive*, prevede all'articolo 2 che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione destinato alle spese di funzionamento (comma 1), stabilendo altresì che le risorse disponibili nel fondo di gestione debbano essere destinate alla copertura delle spese di funzionamento del Centro, individuate nelle spese di logistica e di amministrazione.

Inoltre, è stabilito che il fabbisogno economico delle predette sia determinato in rapporto al fabbisogno delle voci di spesa direttamente imputabili alle attività di ricerca, in relazione all'avanzamento delle stesse, nel rispetto di criteri e parametri di efficacia e di efficienza. Si prevede poi che il bilancio di esercizio della Fondazione presenta un rapporto "equilibrato" tra la consistenza del fondo di dotazione e quella del fondo di gestione, al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti necessari al perseguimento delle finalità della stessa e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione (comma 2).

l'India tra le aree geografiche, sia la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra questi non solamente le imprese localizzate nelle regioni citate ma anche:

- le *start-up* innovative di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012;
- le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il comma 4, modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, estende l'ambito di applicazione della deroga al limite ordinario del 10% previsto per il cofinanziamento a fondo perduto concesso attraverso il Fondo per la promozione integrata, in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo 394 a sostegno di progetti di internazionalizzazione. Nella formulazione originaria, il citato articolo 10, comma 4, prevedeva che le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna potessero beneficiare di un innalzamento della quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 (in deroga al limite ordinario del 10% stabilito dalla normativa istitutiva del Fondo per la promozione integrata), per investimenti riguardanti il continente africano. In linea con quanto previsto al comma 3, la novella di cui al comma 4 interviene ampliando la platea dei soggetti beneficiari, ammettendo tra gli stessi non solamente le imprese localizzate nelle regioni citate ma anche:

- le *start-up* innovative di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012;
- le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015.

Il comma 5 stabilisce che le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981.

Il comma 6, integrando l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 (relativo al finanziamento dei crediti all'esportazione), prevede che siano ammissibili ai contributi agli interessi<sup>22</sup> le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile (quindi l'intervento consente l'accesso all'agevolazione anche per operazioni in cui le fatture commerciali siano smobilizzate tramite strumenti finanziari che prevedano il pagamento dilazionato, sia a tasso fisso sia a tasso variabile. In sostanza, il contributo su credito fornitore consente di offrire agli acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio e lungo termine ad un tasso d'interesse minimo agevolato).

**La RT** assicura che i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finanziarie da destinare all'intervento di cui al comma 1 per i finanziamenti agevolati vengono determinate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017 ("Comitato agevolazioni"), nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 ("Fondo 394"), che deve pertanto essere considerato come un tetto di spesa. Inoltre il Fondo 394 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie.

---

<sup>22</sup> I contributi agli interessi sono una forma di aiuto consistente nella copertura, totale o parziale, della quota di interessi dovuti su finanziamenti concessi agli esportatori.

Con riferimento al Fondo 394, infatti, l'articolo 1, comma 49, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), ha rifinanziato il Fondo 394 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per un ammontare di risorse complessive disponibili per il quinquennio 2022-2026 pari a 7,5 miliardi di euro.

Successivamente l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, ha disposto il definanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo 394, con conseguente riduzione ad 1,3 miliardi di euro delle risorse del Fondo 394 disponibili per l'anno 2022 e riduzione delle risorse complessivamente previste per il quinquennio 2022-2026 a 7,3 miliardi di euro.

A tale definanziamento ha fatto seguito il rifinanziamento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, disposto dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, da cui è conseguito un innalzamento a 2.045 milioni di euro delle risorse del Fondo 394 per l'anno 2023 – rispetto agli 1,5 miliardi originariamente previsti – con conseguente innalzamento a 7.845 milioni di euro delle risorse complessivamente previste per il quinquennio 2022-2026 a valere sul Fondo 394.

La legge di bilancio 2024 – capitolo 7300 della Tabella MEF -, a seguito del citato innalzamento disposto per l'anno 2023, ha registrato una riduzione delle risorse del Fondo 394 per l'anno 2024 disponibili a legislazione vigente, prevedendo l'assegnazione di risorse pari a 948.600.000 euro.

Nel 2025 la legge di bilancio 2025, capitolo 7300 della Tabella MEF, evidenzia l'assegnazione di risorse pari a 1.455.675.500 euro per l'anno 2025 – tale importo deriva dal rifinanziamento pari a 1.500.000.000 euro per il 2025 previsto dall'articolo 1, comma 49, lett. *a*), della legge di bilancio 2022, tenuto conto (*i*) della riassegnazione al Fondo 394 delle risorse pari a 613.000 euro per il 2025 oggetto di corrispondente riduzione del FPI prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024; (*ii*) della riassegnazione al Fondo 394 delle risorse pari a 5.062.500 euro per il 2025 oggetto di corrispondente riduzione del FPI prevista dall'articolo 1, comma 472, della legge di bilancio 2025; (*iii*) del rifinanziamento pari a 100.000.000 di euro per il 2025 (con corrispondente riduzione delle risorse del FPI), previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge di bilancio 2025, per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni del Fondo 394 previste dal comma 474 (Sezione Crescita e Sezione Investimenti Infrastrutture). Si evidenzia, quindi, una riduzione pari a 150.000.000 euro del rifinanziamento previsto, per il 2025, dall'articolo 1, comma 49, lett. *a*), della legge di bilancio 2022 – e l'assegnazione di risorse pari a 1.350.000.000 euro per il 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute.

La RT evidenzia, inoltre, che la misura introdotta dal comma 1 è indirizzata esclusivamente a imprese italiane, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macro-economica dell'India. Inoltre, per la misura viene applicato l'ordinario *framework* di presidio dei rischi previsto per il Fondo 394 e utilizzato dal gestore SIMEST S.p.A.: utilizzo del modello di *rating* Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e *reporting*, presidi e controlli a fronte dei rischi di *compliance*, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni. Pertanto, la misura non è suscettibile di incrementare la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie.

In conclusione, non introducendo il comma in esame, come sopra dimostrato, uno strumento con profilo di rischio o tempistica di rientro dei finanziamenti concessi diverso da quello derivante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente, non sono ascrivibili variazioni né quanto al profilo temporale della spesa sia sul Fondo 394 che sul Fondo per la promozione integrata per la componente di cofinanziamento a fondo perduto, né quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica.

La RT precisa poi che la presente misura non è collegata alla Sub-Misura del PNRR M1C2-26 "Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST", conseguita e rendicontata alla Commissione europea. Pertanto, i requisiti previsti per la citata Sub-Misura del PNRR non si applicano né sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dal PNRR.

Per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, si rinvia alla descrizione relativa ai successivi commi 3 e 4 nella presente relazione.

Con riferimento a questi ultimi, la RT rappresenta che il Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Fondo per la promozione integrata"), risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lett. *b*), della legge n. 234 del 2021, che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui alla lettera *d*) sopra citata.

In particolare, la legge di bilancio 2022 ha stanziato 150 milioni di euro per l'annualità 2025 a favore del Fondo per la promozione integrata. Tale importo è stato successivamente ridotto a euro 44.324.500 per l'annualità 2025 a seguito dei seguenti successivi definanziamenti:

- a) 613.000 euro, previsti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, per la copertura oneri finanziari derivanti dall'esenzione dalla prestazione della garanzia per le domande Fondo 394 – Africa;
- b) 100 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge n. 207 del 2024, per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni del Fondo 394/81, previste dal comma 474;
- c) 5.062.500 euro, previsto dall'articolo 1, comma 472, della medesima legge per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esenzione dalla prestazione della

garanzia per le domande Fondo 394 – America Latina e per le imprese c.d. energivore.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti e del versamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge n. 207 del 2024, sono pari a 503 milioni di euro, e sono in istruttoria operazioni per circa 38 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020 (come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021), dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

Ai sensi della normativa di riferimento, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili:

- (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394;
- (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di c.d. *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari a 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE);
- (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394;
- (iv) ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge n. 207 del 2024, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi in America centrale o meridionale per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394, e
- (v) ai sensi dell'articolo 1, comma 469, lett. *b*), della legge n. 207, esclusivamente per le domande a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economica e delle finanze 1° giugno 2023 presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o che abbiano intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica, per un importo fino al 20% dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato c.d. *plafond* “*de minimis*” disponibile dell'impresa richiedente, le imprese che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento a fondo perduto, o

di riceverlo nella misura massima del 10% previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera *d*).

Attualmente, infatti, si registra un rapporto di circa l'8% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale rapporto tiene anche conto della misura di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 e delle misure di cui all'articolo 1, comma 467 e 469 lett. *b*), della citata legge n. 207.

Come già detto, le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394.

Le disponibilità del Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 18 del 2020, risultano pienamente sufficienti a garantirne l'operatività, come si evince dalla seguente tabella.

Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025	503 mln
Operazioni in istruttoria a valere sul Fondo per la promozione integrata	(38 mln)
Stanziamenti da LdB 2022 per l'anno 2025	+44 mln
Dotazione alla Sezione Investimenti Infrastrutture LdB 2025	(100 mln)
Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al netto delle operazioni attualmente in istruttoria	409 mln

Un innalzamento fino al 20% della quota di cofinanziamento a fondo perduto

(*a*) ai sensi dei commi 3 e 4 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'Africa o l'America centrale o meridionale o l'India presentate dalle *start-up* innovative o PMI innovative e

(*b*) sempre ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'India presentate dalle imprese con sede nelle Regioni del Sud,

non pregiudica in alcun modo la possibilità di garantire i cofinanziamenti a fondo perduto nella misura del 10% per le iniziative ordinarie del Fondo 394. Tenuto conto che al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono disponibili sul Fondo 394 risorse pari a 4,3 miliardi di euro, anche un (peraltro totalmente irrealistico) concentrarsi di tutte le nuove domande su iniziative relative all'Africa o all'America centrale o meridionale proposte da *start-up* innovative o da PMI innovative, o su iniziative relative all'India proposte da imprese del Mezzogiorno, da *start-up* innovative o da PMI innovative, consentirebbe di fare fronte all'erogazione di una quota del 20% a fondo perduto.

Le suddette risorse del Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025, pari a 409 milioni di euro, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantire l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto.

Sulla base delle stime di operatività del Fondo per la promozione integrata prevista per il biennio 2025-2026, complessivamente pari a circa 250 milioni di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge di bilancio 2022 per l'anno 2026, le disponibilità residue del Fondo per la Promozione Integrata risultano pienamente adeguate a garantire anche nel biennio 2025-2026 l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto correlati ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale assunto sarebbe confermato anche considerando l'estensione dell'intervento agevolativo a valere sulle risorse del Fondo 394 prevista dal successivo comma 5.

Il comma 5 non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo 394 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie. Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute.

L'estensione dell'intervento agevolativo a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul Fondo 394, a favore delle imprese che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice si stima possa generare, su base annuale, un incremento dei volumi fino a 150 milioni di euro, con l'accesso di circa 300/500 PMI appartenenti a filiere produttive. Tale dato è rappresentativo di circa il 15% delle PMI appartenenti alle principali filiere produttive nazionali riferibili ai capo filiere che hanno attualmente rapporti con il Fondo 394.

La disposizione di cui al comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo 295/73 risulta dotato di adeguate risorse finanziarie. Infatti, con riferimento alla legge n. 207 del 2024, il capitolo 7298 della Tabella MEF (n. 2) Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese", Programma 7.1 di cui al decreto MEF del 31 dicembre 2024 recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*" evidenzia l'assegnazione di risorse per il triennio 2025-2027, pari a 161.996.923 euro per il 2025, 148.126.923 euro per il 2026 e 86.236.923 euro per il 2027.

Le risorse finanziarie del Fondo 295/73 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli accantonamenti sul portafoglio in essere, calcolati sulla base della vigente metodologia di quantificazione e monitoraggio delle stime degli accantonamenti, sono pari a 1,4 miliardi di euro.

L'ammissibilità ai contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 143 del 1998 anche delle operazioni di smobilizzo a tasso fisso o variabile di fatture commerciali, emesse a fronte di piani di ammortamento che prevedono dilazioni di

pagamento a medio e lungo termine (pari o superiori a 24 mesi), si stima possa riguardare fino 150 milioni di euro di volumi annui, corrispondenti all'impegno annuo di risorse del Fondo 295/73 fino a 15 milioni di euro circa.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei dati e dei chiarimenti forniti dalla RT, in particolare in relazione all'attuale disponibilità di risorse presso i Fondi coinvolti dall'articolo, considerando la portata relativamente limitata delle estensioni dell'ambito applicativo (in termini geografici, per tipologie di imprese o di operazioni ammissibili) delle disposizioni agevolative, risulta condivisibile l'asserzione della RT circa la perdurante capienza delle risorse stanziare, in rapporto alle quali non sembra peraltro configurabile *ex ante* nemmeno un'alterazione dei profili temporali di cassa e dei livelli di rischio sui prestiti agevolati.

## **Articolo 18** ***(Disposizioni urgenti in materia di start-up)***

Il comma 1 reca un'interpretazione autentica del concetto di "investimenti qualificati", ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge n. 193 del 2024 (che mira a canalizzare il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (fondi pensione) nell'economia reale italiana, in particolare nel segmento del *venture capital* italiano). Gli "investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati"<sup>23</sup>.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 33 della legge n. 193 del 2024, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), modifica la condizione di accesso ai regimi fiscali di favore ivi previsti, nei termini che seguono, attraverso la rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione<sup>24</sup>. Affinché i benefici siano riconosciuti è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016:

1. a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (attualmente il 5%);
2. per l'anno 2026, siano almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (attualmente il 10%);

---

<sup>23</sup> Pertanto, al fine di incentivare gli investimenti in *start-up* innovative, il regime fiscale di favore riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi, alle Casse di previdenza (regime di esenzione dall'imposta sul reddito) ed ai Fondi pensione (regime di non concorrenza alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva) di cui all'articolo 1, commi 90 e 94, della legge n. 323 del 2016, trova applicazione anche qualora tali enti assumano impegni vincolati a realizzare, direttamente o indirettamente, investimenti qualificati in *start-up* innovative.

<sup>24</sup> In base alla formulazione dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), della legge n. 193 del 2024 previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento, all'articolo 1, comma 90, della legge n. 232 del 2016, si prevedeva che l'accesso al regime fiscale di favore sopra indicato fosse riconosciuto a condizione che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* di cui al comma 89, lettera *b-ter*), fossero almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente"

3. a partire dall'anno 2027, siano almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Il comma 3, integrando l'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016, stabilisce ulteriori condizioni – ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali di cui sopra – per gli Enti di previdenza obbligatoria di cui al comma 88 (Casse di previdenza privata) e le forme di previdenza complementare di cui al comma 92 (Fondi pensione) che effettuano investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Più precisamente, prevede che l'importo totale delle risorse debba essere investito dai soggetti indicati nei commi 88 (Enti di previdenza obbligatoria o Casse di previdenza privata) e 92 (forme di previdenza complementare o Fondi pensione), per il tramite dei Fondi per il *Venture Capital* (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC (prima condizione). In aggiunta, si precisa che ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (seconda condizione)<sup>25</sup>.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, comma 213 (che individua i Fondi per il *Venture Capital* (FVC)), stabilisce che sono Fondi per il *Venture Capital* di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge n. 232 del 2016, gli organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese:

1. che soddisfano la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
2. non quotate;
3. residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, ovvero nell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

---

<sup>25</sup> Il paragrafo 3 del citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 precisa che sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un qualsiasi mercato:
  - (i) da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o
  - (ii) da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale. Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti (i) e (ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10% del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10% del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto (i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;
- c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30% per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:
  - (i) investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;
  - (ii) altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;
  - (iii) investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dal citato articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.

**La RT** afferma che la disposizione interviene nella disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti, rimodulando le percentuali di investimenti in FVC e ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente.

Al riguardo, evidenzia che il vincolo di investimenti in FVC è stato introdotto dall'articolo 33 della legge n. 193 del 2024, a decorrere dal 2025.

I soggetti interessati dalla modifica, Fondi pensione e Casse previdenziali, godono a legislazione vigente dell'esenzione sui rendimenti nel limite di un ammontare di investimenti effettuati, qualificati ovvero in PIR, pari al 10% dell'attivo patrimoniale, i cui effetti finanziari negativi sono già scontati nei tendenziali di bilancio sin dall'introduzione della misura a prescindere dalle condizioni successivamente introdotte.

Pertanto, l'intervento non ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo, non determina effetti finanziari, trattandosi solo di una diversa ripartizione degli investimenti agevolati alla quale gli operatori economici potranno adeguarsi, al fine di conservare le agevolazioni già fruite a legislazione vigente, sempre nel limite complessivo di investimenti pari al 10% dell'attivo patrimoniale, che resta immutato.

**La Rel. III.** aggiunge che con l'intervento di cui al comma 1 assumono ora rilevanza, per valorizzare la soglia minima del paniere di cui al comma 2 (peraltro ritoccato), anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite un veicolo societario. Sono dunque precisati i meccanismi di calcolo del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima del paniere, chiarendo che i limiti quantitativi delle soglie, di cui al comma 2, devono essere calcolati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione sull'ammontare del *commitment* (i.e., sugli importi sottoscritti, e dunque irrevocabilmente impegnati, dagli enti nel periodo d'imposta rilevante) e non sugli importi già effettivamente versati dagli stessi enti (a fronte dei "richiami degli impegni").

Tale chiarimento consente a tali enti un più puntuale monitoraggio e una stima dell'*asset allocation* nei confronti di tutti gli investimenti qualificati, soprattutto in quelli in FVC, il cui raggiungimento della soglia minima è condizione per continuare a beneficiare dell'esenzione su tutti i nuovi investimenti qualificati.

Con il comma 2 vengono rimodulate le soglie del paniere di investimenti qualificati, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse siano almeno pari al 3%, per poi salire al 5% nel 2026 e al 10% a partire dall'anno 2027.

La corretta interpretazione degli investimenti qualificati e la rimodulazione delle soglie del paniere di tali investimenti, con l'introduzione di un incremento maggiormente graduale rispetto a quello previsto dall'attuale normativa (5% per il 2025 e 10% dal 2026), si sono rese necessarie in quanto con tali interventi viene resa effettiva la possibilità di raggiungere i fini dell'intervento attuato dall'articolo 33 della legge n.

193 del 2024, ossia l'incremento degli investimenti in fondi per il *Venture Capital* e, dunque, un apporto fondamentale per l'ecosistema delle *start-up*.

Allo stato attuale, come ha dimostrato un recentissimo studio realizzato da The European House Ambrosetti, per conto di CDP *Venture*, gli investimenti effettivi in Fondi di *Venture Capital* sono stati effettuati da 11 Casse Previdenziali su circa 20 e solo da 5 Fondi Pensione su 78. Inoltre, le percentuali investite sul totale degli attivi sono risultate (a fine 2023) al massimo pari all'1% dell'attivo (per le Casse) e di peso addirittura inferiore per i Fondi Pensione.

Infine, da un'indagine specifica condotta presso una delle tre Casse Previdenziali che investono maggiormente in Fondi di *Venture Capital*, risultano, a fine 2024, impegni vincolanti a sottoscrivere ("sottoscrizioni") pari a 140 milioni di euro e "investimenti" effettivi pari a 30 milioni, su un totale di impegni vincolanti a sottoscrivere in Fondi di qualsiasi genere (quelli riportati nei rendiconti di cui pure si scrive nell'art. 33) pari a circa 4 miliardi e investimenti totali in Fondi di qualsiasi genere pari a circa 1,8 miliardi. Si tratta quindi di percentuali correnti rispettivamente pari al 3,5% (se si considerano le "sottoscrizioni") e all'1,7% (se si considerano gli "investimenti").

Le logiche secondo cui l'intero importo investibile viene sottoscritto a inizio periodo da Casse e Fondi sono molteplici. Senza voler entrare nel merito in questa sede, è sufficiente chiarire che il mercato ha regole universali che prevedono "sottoscrizioni" al tempo  $t_0$  e richiami ("investimenti") frazionati nei periodi successivi (da  $t_1$  a  $t_5$ ).

Le nuove soglie e i nuovi termini entro cui raggiungerle risultano ora realistici e realizzabili se riferiti agli "impegni vincolanti a sottoscrivere Fondi di *Venture Capital*" (sottoscrizioni).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, pur prendendo atto che i tendenziali sono stati costruiti sulla base di una piena fruizione dei benefici concessi, quindi col raggiungimento del *target* massimo agevolabile, come in effetti si desume dalle ipotesi formulate dalla RT relativa alla disposizione originaria, recata dalla legge n. 232 del 2016 (, articolo 1, commi 89-94), si osserva che le percentuali investite sul totale degli attivi sono risultate (a fine 2023) "al massimo pari all'1% dell'attivo (per le Casse) e di peso addirittura inferiore per i Fondi Pensione", come asserito dalla Relazione illustrativa. Sul punto andrebbero fornite maggiori informazioni al fine di escludere che la norma possa determinare una possibile rinuncia a quote di gettito rispetto a quello scontato nei tendenziali.

### CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

#### **Articolo 19** *(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)*

Il comma 1, lettera *a*) modifica la lettera *a*) del comma 932-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). Quest'ultima disposizione stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale medesima. La novella prevede che la suddetta disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010<sup>26</sup>, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) del comma 1 introduce, dopo il comma 932-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 145 del 2018, il comma 932-*ter*. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 ai fini dell'attuazione del piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

---

<sup>26</sup> L'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che, in vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi: *a*) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero; *b*) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

La legge di bilancio per il 2025, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 reca nello stato di previsione del MEF due capitoli (cap. 7287 e 7290) con i seguenti stanziamenti in conto competenza:

- cap. 7287: 250 milioni di euro per il 2025 e 230 milioni di euro per il 2026 e il 2027;
- cap. 7290: 230 milioni di euro per il 2025, 240 milioni di euro per il 2026 e 200 milioni di euro per il 2027.

**La RT** con riferimento alla lettera *a*) afferma che la disposizione consente il mantenimento nel bilancio di Roma Capitale dei residui attivi, derivanti dalle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale alla gestione commissariale; tali residui attivi saranno riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Relativamente alla lettera *b*) la RT evidenzia che la norma consente a Roma Capitale di utilizzare i poteri di tipo transattivo della gestione commissariale e specifica che i debiti, originariamente iscritti nella massa passiva del piano di rientro e trasferiti al bilancio di Roma Capitale, continuano a non produrre interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Per la RT la norma, pertanto, non amplia la capacità di spesa e quindi non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva che la lettera *a*) del comma 1 consente a Roma Capitale di mantenere nel proprio bilancio i residui attivi, derivanti dalle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale alla gestione commissariale anche se le anticipazioni non sono state restituite. In assenza di tale disposizione tali residui attivi sarebbero destinati ad essere cancellati alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale del Comune di Roma, senza possibilità di ulteriore riscossione. La norma in esame prevede che tali residui attivi siano riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Tale previsione sembrerebbe essere suscettibile di aumentare la capacità di spesa di Roma Capitale pur se finanziariamente compensata dal pari incremento della riscossione dei residui attivi in parola. Sul punto appare utile acquisire il parere del Governo.

Inoltre, al fine di comprendere la sostenibilità della misura, andrebbero fornite ulteriori informazioni aggiornate<sup>27</sup> circa le risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, al netto di quelle destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze, che possono essere destinate anche alla riscossione dei residui attivi. Andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo circa la sostenibilità delle posizioni debitorie in esame per effetto del mantenimento di tali residui attivi.

In merito alla lettera *b*), si segnala l'erroneo riferimento al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, di cui andrebbe valutata la modifica.

---

<sup>27</sup> L'ultima Relazione sulle attività del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma (ex art. 13 comma 1 decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61), si riferisce all'anno 2023 ed è reperibile al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/temiap/2024/09/23/OCD177-7564.pdf>.

## Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030:

- a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Patrimonio destinato);
- b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

Allegato 4

*Importi in mln di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
MISSIONE/programma			
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>			
<b>3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)</b>	<b>140</b>		<b>18</b>
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	140		18
<b>21. Debito Pubblico (34)</b>	<b>80</b>		
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	80		
<b>23. Fondi da ripartire (33)</b>	<b>621</b>		
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	621		
<b>TOTALE</b>	<b>841</b>		<b>18</b>

- c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

- d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;
- i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
- m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Il comma 3 dispone che ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai commi 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma di copertura finanziaria.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
1		Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C				11,0				11,0				11,0		
2	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle somme del Patrimonio destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020, disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	E	EXT	100,3													
			S	K					-100,3									
	b)	Riduzione delle risorse disponibili negli stati di previsione dei ministeri (Allegato XX)	S	C	-230,0				-230,0				-230,0					
			S	K	-611,0		-18,0		-611,0		-18,0		-611,0		-18,0			
	c)	Acquisizione all'erario delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000	E	EXT	30,0													
			S	C					-30,0				-30,0					
	d)	Riduzione Tabella B – MEF	S	K	-50,0	-30,0			-50,0	-30,0			-50,0	-30,0				
	e)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C			-24,6					-24,6					-24,6	
	f)	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-0,3	-109,5			-0,3	-109,5				
	g)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 199, della L. 190/2014	S	C	-15,6				-15,6				-15,6					
	i)	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, c. 368, della L. 234/2021	S	K	-10,0				-10,0				-10,0					
	l)	Riduzione Tabella B – TURISMO	S	K	-12,0	-16,0	-16,0		-12,0	-16,0	-16,0		-12,0	-16,0	-16,0			
	m)	Riduzione Tabella A – TURISMO	S	C	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0

**Al riguardo**, in merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva quanto segue.

Alla lettera *a*) si osserva che risultano iscritti in conto residui per il 2025 sul capitolo 7415 (Patrimonio destinato di CDP) dello stato di previsione del MEF circa 20 miliardi, per cui non si pongono problemi in ordine alla sussistenza delle occorrenti risorse (200 milioni). Peraltro i residui sono classificati interamente come residui di lettera *f*), ovvero residui di stanziamento<sup>28</sup>. Un chiarimento andrebbe fornito sui criteri di registrazione

<sup>28</sup> I residui di stanziamento corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l'impegno. Si tratta, quindi, di spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. Attualmente, la formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche. In particolare l'art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), il quale disciplina l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, stabilisce che i residui per spese in conto capitale non ancora impegnate – c.d. residui di lettera *f*) – possono essere mantenuti in bilancio non oltre l'esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è prorogato di un anno. I residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell'esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati. Stessa disciplina si applica ai residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente.

dei residui e se la loro presenza ancora sul bilancio del 2025 derivi dall'utilizzo della possibilità, prevista dall'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possano esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi ovvero dalla natura delle risorse in questione, rappresentate da titoli di Stato, anziché, come ordinariamente, da somme liquide. Nel primo caso la tempistica e l'ammontare di tali eventuali emissioni e assegnazioni successive al 2020 andrebbero pertanto precisati.

Nulla da osservare circa l'assenza di effetti sull'indebitamento, riscontrata *ab initio* in sede di istituzione del cd. Patrimonio destinato.

Circa la contabilizzazione di effetti sul fabbisogno, si ricorda che alla norma originaria autorizzativa di 44 miliardi nel 2020 non erano stati associati effetti sul fabbisogno, mentre sono stati associati effetti sul fabbisogno in relazione alla norma del decreto-legge n. 145 del 2023, autorizzativa di 2,5 miliardi per il 2024. Anche in questa sede si ribadisce quanto già osservato in relazione alla disposizione appena citata circa l'esigenza di chiarimenti in ordine al diverso criterio di contabilizzazione adottato, con riflessi, solo negli ultimi anni, registrati anche sul fabbisogno.

Alla lettera *b)* si fa presente che l'articolo 17 della legge di contabilità prevede come modalità di copertura la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, pertanto la sola elencazione delle riduzioni per missioni e programmi non sembrerebbe in linea con quanto previsto dalla legge di contabilità. Per quanto riguarda il programma "oneri per il servizio del debito statale" (34.1) si rileva che esso registra una riduzione di 80 milioni di euro. Trattandosi pressoché integralmente di spesa di natura obbligatoria andrebbero chiariti i motivi di tale riduzione e se siano da ricondurre ad un aggiornamento delle previsioni di spesa alla luce delle emissioni di debito effettuate in corso d'anno, di cui però andrebbe fornita documentazione a supporto al fine di dimostrare la sostenibilità della riduzione prevista.

Anche sulla riduzione del programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" e del programma "Fondi di riserva e speciali", andrebbe confermata la sostenibilità delle riduzioni previste e sarebbe utile acquisire dal Governo un'indicazione in ordine alle autorizzazioni di spesa e ai capitoli di bilancio concretamente oggetto di riduzione nell'ambito dei singoli programmi di spesa, posto che tale informazione consentirebbe una più compiuta valutazione in sede parlamentare circa le scelte allocative adottate. A tal fine, si segnala che riguardo alla riduzione di 621 milioni di euro per il 2025 del programma Fondi di riserva, da una interrogazione della banca dati della RGS sembra potersi ipotizzare che la riduzione riguardi il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 2999 per 150 milioni di euro) e il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (cap. 7496 per 471 milioni di euro).

Inoltre, andrebbe assicurato che le riduzioni in esame non incidano sulla funzionalità delle strutture interessate e non determinino uno slittamento temporale delle esigenze di

spesa con conseguente maggiore aggravio negli esercizi successivi, in caso di un eventuale rimbalzo della spesa.

Inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi di chiarimento in merito ai criteri di contabilizzazione degli effetti d'impatto delle riduzioni in termini di spesa corrente e in conto capitale, tenuto conto che entrambe le tipologie di spesa sono state contabilizzate su tutti e tre i saldi integralmente negli anni interessati dalle riduzioni.

Alla lettera *c*), nella quale si prevede che l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2025 derivi dalle somme provenienti dalla irrogazione di sanzioni amministrative disposte da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ordinariamente versate all'entrata del bilancio dello Stato al fine di finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori, andrebbe confermato che tale importo risulti compatibile con il gettito medio annuo delle sanzioni introitato dal bilancio dello Stato e, soprattutto, con quello effettivamente conseguibile per il 2025. Sul punto si segnala che nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2025-2027 è previsto un introito dalle sanzioni in oggetto (capitolo 3592) di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati.

Alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *i*), che dispongono riduzioni di risorse presenti sui Fondi indicati, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse anche per gli esercizi successivi all'anno 2025 e escluso qualsiasi pregiudizio in relazione alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Alla lettera *h*), che dispone l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1, si rinvia alle osservazioni riferite ai predetti articoli.

Nulla da osservare, sulle restanti lettere.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 244](#)

**A.S. 1468:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

**A.S. 1466:** “Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell’organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l’inizio del ministero del nuovo Pontefice”

"

[Nota di lettura n. 246](#)

**A.S. 1482:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 247](#)

**A.S. 1467:** "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025"

"

[Nota di lettura n. 248](#)

**A.S. 1485:** “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale”

"

[Nota di lettura n. 249](#)

**A.S. 1493:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

**A.S. 1479:** “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”

“

[Nota di lettura n. 251](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**Atto del Governo n. 267**)

Giu. 2025

[Nota di lettura n. 252](#)

**A.S. 1509:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 253](#)

**A.S. 1484:** "Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese"

"

[Nota di lettura n. 254](#)

**A.S. 1462:** “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”

"

[Elementi di documentazione n. 6](#)

Il bilancio dello Stato 2025-2027. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 255](#)

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (**Atto del Governo n. 275**)

"

[Nota di lettura n. 256](#)

**A.S. 1553:** “Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”